V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 156/2025: Misure urgenti in materia economica. C. 2678-A Governo 53

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia. 1805-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)* 53

Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare. C. 2429 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IV Commissione) *(Esame e rinvio)* .. 57

Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi. C. 2654, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 60

Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee. C. 2521 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) *(Esame e rinvio)* 60

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 75

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2025, denominato « Prosecuzione del programma sistema anti-droni per unità navali della Marina militare ». Atto n. 348 (Rilievi alla IV Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)* 65

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2025, denominato « Supporto tecnico logistico e *Mid Life Upgrade* delle unità navali di tipo fregate FREMM ». Atto n. 349 (Rilievi alla IV Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 70

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Atto n. 347 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ... 73

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione. Atto n. 345 (Rilievi alla X Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 73

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per

quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652. Atto n. 324 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 74

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. Atto n. 344 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 74

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 74

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 10 dicembre 2025.

DL 156/2025: Misure urgenti in materia economica.
C. 2678-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 dicembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia.
1805-A, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere all'Assemblea sulla proposta di legge C. 1805-A, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, approvata dal Senato della Repubblica.

Al riguardo, ricorda che la Commissione ha già esaminato, nella seduta dello scorso 13 febbraio, il testo del provvedimento, quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissioni riunite Cultura e Attività produttive nell'ambito dell'esame in sede referente, esprimendo in tale occasione un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta altresì che, successivamente, in data 5 marzo 2025, le Commissioni riunite Cultura e Attività produttive hanno concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando una sola proposta emendativa dei relatori, volta a recepire integralmente la suddetta condizione.

In particolare, tale condizione ha previsto l'introduzione, al comma 5 dell'articolo 2, di una specifica autorizzazione di spesa, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2027, per il funzionamento della banca dati dei cammini d'Italia, istituita dal precedente comma 1.

La medesima condizione ha, inoltre, previsto l'introduzione di apposite autorizzazioni di spesa agli articoli 2, comma 7, e 7, comma 2, destinate, rispettivamente, alla costituzione della predetta banca dati, per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e alla realizzazione di campagne di promozione dei cammini da parte del Ministero del turismo, per un importo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.

La citata condizione ha, infine, disposto che alla copertura finanziaria del com-

plesso delle soprarichiamate autorizzazioni di spesa si provveda ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2. Ai sensi di tali ultime disposizioni, alla copertura dei predetti oneri si provvede: quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge n. 234 del 2021; quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 1.050.000 euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero del turismo.

Per quanto concerne la prima modalità di copertura finanziaria, fa presente, in primo luogo, che, all'esito di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato capitolo 7115 risulta già accantonato per l'anno 2025, in vista dell'adozione di nuove leggi, un importo di 1 milione di euro, equivalente alla voce di copertura in commento.

Per quanto attiene agli anni 2026 e 2027, segnala che in base al disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, iscritto sul capitolo 7115 dello stato di previsione del Ministero del turismo, reca una dotazione pari a 14.225.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 13.750.000 euro per l'anno 2028.

Tanto considerato, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo circa la perdurante sussistenza delle risorse previste a copertura, senza che dal loro utilizzo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2026.

Per quanto concerne la seconda modalità di copertura finanziaria, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del turismo reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce delle previsioni del disegno di legge di bilancio per l'anno 2026. A tale riguardo, evidenzia che la relazione illustrativa riferita a tale ultimo provvedimento indica la proposta di legge in esame tra le finalizzazioni cui sono destinate le risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del turismo. In proposito, non formula pertanto osservazioni.

Nel rilevare che ai fini dell'espressione del parere nella citata seduta del 13 febbraio scorso la Commissione ha già avuto modo di verificare positivamente la congruità della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, in considerazione dall'approssimarsi della conclusione dell'esercizio finanziario 2025 e dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento, che dovrà essere nuovamente esaminato dal Senato della Repubblica, reputa tuttavia necessario valutare l'esigenza di differire la decorrenza degli oneri recati dagli articoli 2, comma 7, e 7, comma 2, che fanno riferimento all'anno 2025, e delle relative modalità di copertura finanziaria. In tale contesto, ritiene che dovrebbe altresì valutarsi se si renda necessario anche un aggiornamento del profilo temporale della spesa indicata dal comma 5 dell'articolo 2, che al momento prevede oneri a decorrere dall'anno 2027 relativamente al funzionamento della banca dati dei cammini d'Italia.

Sul punto, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma, in primo luogo, che appare necessario rimodulare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento e della relativa copertura finanziaria, anche al fine di tenere conto dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento.

Assicura, inoltre, la disponibilità, nell'ambito del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo

1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, del provvedimento in esame, come rimodulati per tenere conto dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1805-A, approvata dal Senato della Repubblica, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato:

l'esigenza di rimodulare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento e della relativa copertura finanziaria, anche al fine di tenere conto dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento;

la disponibilità, nell'ambito del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, del provvedimento in esame, come rimodulati per tenere conto dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2027 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2028

Conseguentemente:

al medesimo articolo 2, comma 7, sostituire le parole: di euro 1.000.000 per l'anno 2025 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 *con le seguenti:* di euro 1.000.000 per l'anno 2026 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

all'articolo 7, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2025 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2026;

all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: pari a euro 1.000.000 per l'anno 2025 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 *con le seguenti:* pari a euro 1.000.000 per l'anno 2026 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: pari a euro 1.000.000 annui per gli anni 2025 e 2026 e a euro 1.050.000 annui a decorrere dall'anno 2027 *con le seguenti:* pari a euro 1.000.000 annui per gli anni 2026 e 2027 e a euro 1.050.000 annui a decorrere dall'anno 2028 *e dopo la parola:* riduzione *aggiungere le seguenti:* delle proiezioni ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel sottolineare di non avere obiezioni rispetto alla condizione contenuta nella proposta di parere testé formulata dal relatore, volta a rimodulare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento e della relativa copertura finanziaria al fine di tenere conto dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento, osserva come la valutazione delle proposte normative venga effettuata utilizzando criteri non uniformi a seconda che tali proposte provengano dalla maggioranza e dal Governo o dai gruppi di opposizione.

Auspica quindi che, anche in caso di proposte provenienti dai gruppi di opposizione rispetto alle quali sussistano analoghe problematiche relative alla decorrenza degli oneri, possano prospettarsi soluzioni simili a quella proposta dal relatore con riferimento al provvedimento in esame, che permettano la rimodulazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nel segnalare che le valutazioni sui futuri provvedimenti saranno effettuate al momento del loro esame, ritiene di poter assicurare che in tali valutazioni sarà assicurato l'utilizzo di criteri omogenei.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, fa presente che ritiene in primo luogo necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari dell'emendamento Ghirra 7.1, volto a sostituire, all'articolo 7, comma 2, l'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025 destinata alla realizzazione di campagne di promozione dei cammini con l'introduzione di due distinti stanziamenti, di ammontare pari ciascuno a 500.000 euro annui a decorrere dal 2025, finalizzati, rispettivamente, alla concessione di un contributo statale in favore degli enti territoriali per le attività di manutenzione, tutela e valorizzazione dei cammini inseriti nella banca dati di cui all'articolo 2 e alla promozione dei cammini medesimi, al fine di incentivarne la fruizione, ferma restando la modalità di copertura finanziaria già prevista dal comma 2 dell'articolo 8. Al riguardo, pur essendo gli stanziamenti introdotti dalla proposta emendativa in esame qualificati nei termini di un limite massimo di spesa, complessivamente corrispondente a quello già recato dal comma 2 dell'articolo 7, segnala che in considerazione dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento, nel parere testé approvato sul testo del provvedimento si è introdotta una condizione volta a rinviare la decorrenza dei predetti oneri e della corrispondente copertura finanziaria all'anno 2026.

Reputa, altresì, necessario acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento Manzi 7.2 che prevede che i Ministeri dell'istruzione e del merito e della cultura promuovano la formazione di un gruppo di lavoro finalizzato a definire programmi di conoscenza dei cammini, anche attraverso momenti dedicati di formazione lungo gli itinerari. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle proposte emendative richiamate dal relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Ghirra 7.1, tenuto conto dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento e dell'esigenza, accolta nel parere sul testo del provvedimento approvato dalla Commissione, di rinviare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento e della relativa copertura finanziaria all'anno 2026.

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Manzi 7.2, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1805-A, approvata dal Senato della Repubblica, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, contenuti nel fascicolo n. 1,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 7.1 e 7.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ritiene non condivisibile l'espressione di un parere contrario sull'emendamento Manzi 7.2, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ricorda, in proposito, che la proposta emendativa si limita a prevedere che i Ministeri dell'istruzione e del merito e della cultura promuovano la formazione di un gruppo di lavoro finalizzato a definire programmi di conoscenza dei cammini, che potrebbe senza problemi operare avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Ritiene che l'espressione di un parere contrario sull'emendamento Manzi 7.2. sia discriminatorio, tenuto conto che, in più occasioni, questa Commissione non ha ravvisato profili problematici dal punto di vista finanziario con riferimento a disposizioni contenute in proposte emendative o provvedimenti normativi, di iniziativa dei gruppi di maggioranza o del Governo, che non solo prevedevano la costituzione di gruppi di lavoro ma giungevano ad attribuire nuovi compiti ad amministrazioni pubbliche.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritiene che la valutazione contraria espressa della sottosegretaria Albano sull'emendamento Manzi 7.2 sia riconducibile al fatto che la richiamata proposta emendativa non esclude espressamente la corresponsione di compensi ai componenti del gruppo di lavoro. In proposito ritiene che il parere espresso dalla rappresentante del Governo non debba considerarsi in alcun modo discriminatorio, dal momento che le medesime valutazioni vengono effettuate anche in caso di proposte emendative provenienti dai gruppi di maggioranza recanti la medesima problematica.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ringraziare la collega Comaroli per la sua precisazione, fa presente che la sottosegretaria Albano ha tuttavia fatto riferimento a motivazioni differenti per l'espressione di un parere contrario sull'emendamento Manzi 7.2.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare.
C. 2429 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore Mascaretti, fa presente che il disegno di legge, nel testo approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, reca l'integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e la revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate, nonché deleghe al Governo, rispettivamente, finalizzate alla revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e alla razionalizzazione, semplificazione e riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare.

Rileva che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica, che gli emendamenti approvati al Senato, che hanno modificato e integrato il medesimo testo, non sono corredati di relazione tecnica e che, al momento, non risulta trasmessa la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Fa in primo luogo presente che l'articolo 2 delega il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie – ridenominato « Corpo delle crocerossine », per effetto di una modifica introdotta dal Senato – dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate, individuando i relativi princìpi e criteri direttivi. Evidenzia che si prevede che dall'attuazione dei predetti decreti legislativi non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli schemi dei medesimi decreti, corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Segnala che la relazione tecnica, come confermato nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, evidenzia la neutralità finanziaria dei principi e criteri direttivi individuati dalla norma precisando, con riguardo alle lettere *g)*, in materia di costituzione del ruolo unico, *h)*, in materia di procedure di arruolamento e formazione, *m)*, concernente i procedimenti disciplinari, *n)*, relativa alle procedure di avanzamento e *q)*, in materia di formazione, del medesimo comma 1, che tali principi e criteri direttivi si riferiscono ad attività già svolte dalle amministrazioni interessate alle quali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli specifici profili di onerosità che potrebbero derivare dall'attuazione del principio e criterio direttivo in materia di revisione del trattamento economico, di cui al comma 1, lettera *o)*, del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio, posto che tale principio, ferma restando la gratuità del servizio prestato ai sensi del richiamato articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012, dovrebbe essere comunque armonizzato con quanto previsto da altre disposizioni del Codice dell'ordinamento militare che disciplinano specifiche spettanze in ragione dell'impiego, in Italia o all'estero, in tempo di pace o in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, del medesimo personale.

Ritiene altresì opportuno acquisire un chiarimento in merito all'apparente discrasia esistente tra la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2, laddove si prevede che la relazione tecnica debba dar conto anche degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dagli schemi di decreto legislativo

trasmessi alle Camere e dei corrispondenti mezzi di copertura, e quelle di cui al comma 1 e al comma 4 del medesimo articolo 2 che, recando specifiche clausole di invarianza finanziaria relative all'esercizio della delega, escludono invece che dall'attuazione dei predetti decreti legislativi possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 2 reca una clausola di invarianza, ai sensi della quale dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale disposizione ribadisce, peraltro, quanto già stabilito incidentalmente dal precedente comma 1, che conferisce la delega al Governo all'adozione dei decreti legislativi ivi previsti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva che il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi sono corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Al riguardo, per quanto attiene alla formulazione della disposizione, osserva che, in ragione dell'espressa previsione, nell'ambito dei commi 1 e 4, di clausole di invarianza di carattere generale riferite all'esercizio delle deleghe di cui all'articolo in commento, le relazioni tecniche che dovranno corredare gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle predette deleghe non dovrebbero che dare conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti legislativi, dovendosi escludere l'eventualità che esse possano riferire in ordine ai nuovi o maggiori oneri derivanti dai medesimi decreti e ai corrispondenti mezzi di copertura finanziaria. Sul punto, ritiene tuttavia opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 3, introdotto dal Senato e non corredato di relazione tecnica, segnala che la disposizione, ai fini della razionalizzazione, semplificazione e riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione del Codice dell'ordinamento militare, individuando, quali princìpi e criteri direttivi, tra l'altro, la ricognizione delle disposizioni non ricomprese nel codice che regolano l'ordinamento militare, per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, ai sensi del comma 1, lettera *a)*, nonché di quelle del codice aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva e di quelle disciplinanti materie non coperte da riserva di legge, anche relativa, al fine del loro inserimento nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi del comma 1, lettera *c)*. Evidenzia che il Governo provvede, altresì, alla razionalizzazione, alla semplificazione, al coordinamento e al riassetto delle disposizioni del citato testo unico delle disposizioni regolamentari, assicurandone il riallineamento con la normativa primaria e prevedendo, altresì, l'abrogazione delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo, rinviando la relativa disciplina all'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare. Si prevede altresì che dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli schemi dei predetti decreti, corredati di relazione tecnica, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Con riguardo alla razionalizzazione, alla semplificazione, al coordinamento e al riassetto delle disposizioni del citato Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, pur considerando che il medesimo Testo unico all'articolo 1126 già reca una clausola di neutralità finanziaria, riferita all'adempimento dei compiti ivi attribuiti all'Ammi-

nistrazione della difesa, da svolgere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ritiene che dovrebbe essere comunque valutata l'opportunità di inserire nella disposizione in esame una più ampia clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere che dall'attuazione della disposizione stessa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione a profili non riconducibili a compiti attribuiti all'Amministrazione della difesa.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che la relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 è attualmente in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Si riserva, pertanto, di depositare tale relazione una volta completate le necessarie verifiche e di fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi.

C. 2654, approvato, in un testo unificato, dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che è ancora in corso l'istruttoria dei competenti uffici governativi al fine di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice nella scorsa seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, preso atto di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Albano, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee.

C. 2521 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, reca disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee. Fa presente che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica a cui è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Con riferimento al testo trasmesso dal Senato, a cui la Commissione di merito non ha apportato modificazioni in sede referente, segnala che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Evidenzia, in primo luogo, che gli articoli 4 e 5 istituiscono l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, disciplinandone l'organizzazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5. Osserva che la relazione tecnica riferisce che gli oneri derivanti dalle predette disposizioni derivano dalle spese per locazione della sede dell'Agenzia, pari a euro 363.000 annui a decorrere dall'anno 2026, dalla gestione del medesimo immobile, pari a euro 90.00 annui a decorrere dall'anno 2026, dall'allestimento delle postazioni di lavoro, pari a euro 190.000 per l'anno 2026 ed euro 50.000 a decorrere dall'anno 2027, e dalle spese di funzionamento, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2026, dall'infrastruttu-

razione informatica della stessa, pari a euro 2.000.000 nell'anno 2026, e dalla gestione della relativa piattaforma, pari a euro 1.100.000 a decorrere dall'anno 2026, nonché dal compenso da corrispondere al direttore generale, pari a euro 359.814 annui a decorrere dall'anno 2026, e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, pari a euro 60.000 a decorrere dall'anno 2026. Con riguardo al compenso del direttore generale, rileva che dovrebbero essere forniti i dati sottostanti alla determinazione del relativo importo e chiarita la ragione della mancata imputazione nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, diversamente da quanto previsto in relazione alle assunzioni di cui all'articolo 8, dei presumibili effetti riflessi, costituiti dalle maggiori entrate tributarie e contributive, generalmente associati a misure di spesa per retribuzioni a carico della finanza pubblica. Con riferimento, inoltre, all'eventuale individuazione del medesimo direttore generale tra soggetti in servizio presso amministrazioni pubbliche mediante collocamento fuori ruolo e alla previsione che, fino alla cessazione della relativa mobilità, rileva che l'amministrazione di provenienza potrà ricoprire il posto temporaneamente vacante utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie, andrebbe, comunque, confermato che la medesima amministrazione, al riguardo, provvederà nell'ambito e nei limiti del pertinente vigente *budget* assunzionale.

Non formula invece osservazioni in merito alle altre disposizioni onerose derivanti dalle norme alla luce dei dati, dei parametri e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione pervenuta al Senato, che consentono di confermarne e verificarne la relativa quantificazione. Quanto alla possibilità di attivare forme di collaborazione interistituzionale e di avvalimento con altre amministrazioni pubbliche, prende atto di quanto assicurato dalla relazione tecnica, ovvero che queste verranno regolate, eventualmente, anche tramite appositi atti non onerosi, con conseguente neutralità finanziaria, potendo ciascun ente fornire il proprio supporto in ragione delle proprie competenze istituzionali e nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito all'individuazione di sedi secondarie per l'Agenzia, non formula osservazioni considerata la natura facoltativa di tale eventualità prevista dalla norma e confermata nel corso dell'esame al Senato, in cui è stato anche precisato che, proprio in ragione di tale facoltatività, la stessa potrà realizzarsi all'esito di una scelta discrezionale da assumere dall'Agenzia soltanto nei limiti delle risorse a disposizione della stessa.

In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 6, evidenzia che le norme in esame assegnano all'Agenzia per la sicurezza e le attività subacquee funzioni di coordinamento, ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, autorizzatorie, ai sensi della lettera *c)*, di segnalazione, ai sensi della lettera *d)*, regolatorie, ai sensi delle lettere *e)*, *g)*, *s)*, *u)* e *v)*, nonché di promozione, anche in collaborazione con altri enti, di attività di studio, ricerca, formazione, comunicazione e sviluppo di conoscenze e competenze nella materia subacquea, ai sensi delle lettere *f)* e da *h)* a *q)*.

In relazione all'articolo 8, rileva preliminarmente che la norma in esame disciplina l'autonomia organizzativa dell'Agenzia nella definizione delle regole per il personale e individua la dotazione organica del medesimo ente pubblico. In particolare, fa presente che viene, tra l'altro: prevista l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di uno specifico regolamento che rechi la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia; individuato il contenuto del summenzionato regolamento del personale; stabilita la dotazione organica dell'Agenzia nella misura complessiva di trentanove unità, di cui due di livello dirigenziale generale, sei di livello dirigenziale non generale e trentuno unità di personale non dirigenziale di cui ventidue di categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e nove di categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale.

Al riguardo, con riferimento alla quantificazione degli oneri relativi all'assun-

zione del contingente previsto per l'Agenzia, riferiti agli oneri stipendiali e alle spese per le prestazioni straordinarie e i buoni pasto, risultanti dalla relazione tecnica, non formula osservazioni, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento circa il differente onere previsto per la retribuzione accessoria tra il personale in prestito e quello di ruolo. Ciò stante, ritiene comunque necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali oneri relativi alle procedure concorsuali, che non sono stati considerati dalla relazione tecnica sebbene tali procedure sembrerebbero necessarie ai fini dell'attuazione delle norme in esame.

Per quanto concerne l'articolo 16, rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono che per il comando, la conduzione o, comunque, il controllo di mezzi subacquei non militari è obbligatorio il possesso di una speciale qualificazione professionale, demandando a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione dei programmi di qualificazione professionale e delle relative procedure di verifica dei requisiti e introducendo, inoltre, una sanzione amministrativa pecuniaria per chi assume o ritiene il comando, la condotta o il controllo di mezzi subacquei in assenza della predetta qualificazione professionale. Con riferimento ai programmi di qualificazione professionale per il comando e la conduzione dei mezzi subacquei, evidenzia che il Governo, in una nota contenente gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore durante l'esame presso la 5ª Commissione del Senato, ha dichiarato che detti programmi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, affermando che gli eventuali costi derivanti dal conseguimento dei relativi titoli sono integralmente a carico dei soggetti interessati. Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, chiede che si valuti l'opportunità di stabilire espressamente nella disposizione in commento che gli eventuali oneri derivanti dallo svolgimento dei programmi di qualificazione sono posti a carico dei soggetti che devono conseguire il titolo. Riguardo all'introduzione della nuova sanzione amministrativa, invece, non formula osservazioni, preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, nella quale viene evidenziato che, per quanto attiene al profilo della verifica amministrativa, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo le relative attività di controllo svolte nell'ambito dei consueti servizi di istituto.

Con riferimento all'articolo 17, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, prevedono che l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee possa collaborare, tra l'altro, con enti pubblici di ricerca per adottare linee guida finalizzate allo sviluppo di tecnologie subacquee e soluzioni tecniche avanzate, sulla base di convenzioni non onerose. Sottolinea che viene, inoltre, previsto che l'Agenzia possa acquisire, relativamente alle predette linee guida, pareri di imprese subacquee e iperbariche a titolo non oneroso, nonché il parere tecnico dei gestori di infrastrutture subacquee. Rileva che viene, altresì, conferita all'Agenzia la facoltà di individuare e sviluppare tecnologie e soluzioni tecniche avanzate per il perseguimento di specifici obiettivi. Sottolinea che in riferimento alla disposizione, introdotta al Senato, che prevede la possibilità per l'Agenzia di coinvolgere i gestori di infrastrutture subacquee per l'acquisizione di un parere tecnico ai fini dell'adozione delle citate linee guida, il Governo, in una nota depositata presso la 5ª Commissione del Senato, ha evidenziato che, limitandosi a prevedere la facoltà di acquisire un parere facoltativo e non vincolante nell'ambito di un procedimento di competenza dell'Agenzia, la disposizione in commento non è idonea a determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di specificare espressamente nella norma, come nel caso dei pareri acquisiti dalle imprese subacquee e iperbariche, che l'eventuale acquisizione del parere tecnico dei suddetti

gestori avvenga a titolo non oneroso. Non ha invece osservazioni da formulare in merito alle restanti disposizioni, considerata la natura facoltativa, come evidenziato dalla relazione tecnica, delle attività ivi previste.

In relazione agli articoli da 18 a 22, rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono i princìpi fondamentali in materia di lavori subacquei e iperbarici che si applicano agli operatori e alle imprese del settore. In tale ambito, prevede l'obbligo di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali per i soggetti abilitati ad effettuare attività in tale ambito; con riferimento al summenzionato registro, le norme individuano le qualifiche professionali soggette all'iscrizione e i requisiti di accesso. Rileva che viene inoltre rinominato il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto, in registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali estendendo la portata dei soggetti coinvolti. Sottolinea che è, infine, disciplinata la possibilità di svolgere l'attività in materia di lavori subacquei e iperbarici da parte dei soggetti abilitati all'estero e la loro eventuale iscrizione al registro; l'Agenzia viene individuata come autorità competente in tale ambito. Con riferimento al nuovo registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, fa presente che la relazione tecnica evidenzia che la tenuta dello stesso possa essere svolta in via digitale, mediante la piattaforma informatica di cui l'Agenzia dovrà dotarsi. Al riguardo, posto che le norme rinominano e non sostituiscono il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto, ampliandone però la portata, ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di informazione atti ad assicurare che il funzionamento del nuovo sistema di abilitazione per lo svolgimento di attività subacquee e iperbariche, possa essere garantito senza nuovi o maggiori oneri sia da parte dell'Agenzia sia da parte delle altre amministrazioni pubbliche coinvolte. Non ha osservazioni da formulare, invece, in merito alla verifica dei requisiti per l'iscrizione al registro da parte dell'Agenzia poiché tale attività rientra tra i compiti istituzionali della medesima che, pertanto, vi provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dal presente provvedimento. Non formulano, infine, osservazioni sulle restanti disposizioni poiché, come riferito dalla relazione tecnica, presentano profili ordinamentali.

Per quanto concerne l'articolo 33, evidenzia preliminarmente che la norma prevede che l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee si avvalga – per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla nomina del direttore generale della stessa – di personale in servizio presso altre amministrazioni pubbliche messo a disposizione sulla base di intese, nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva di 39 unità, di cui 2 dirigenti generali, 6 dirigenti non generali, 22 qualifiche di categoria A e 9 di categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, come definita dall'articolo 8, comma 3. Rileva che tale personale è collocato fuori ruolo, o in altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, e fino alla cessazione del collocamento fuori ruolo, l'amministrazione di provenienza può ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. Sottolinea che i relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e, ai fini del trattamento retributivo, si applicano le disposizioni del regolamento alla cui adozione è demandata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, la definizione della disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia. Sottolinea che in base a quanto desumibile dalla disposizione, viene altresì previsto che il personale in prestito potrà essere inquadrato, senza effetti retroattivi, nel ruolo del personale dell'Agenzia, mediante apposite selezioni, con modalità e procedure definite con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Con riguardo agli oneri di personale derivanti dalla disposizione, che vengono dalla relazione tecnica indicati in euro 4.503.635 per ciascun anno del periodo 2026-2027, non formula osservazioni considerati i dati e gli elementi riportati dalla stessa, che consentono di verificare e con-

fermare la quantificazione sulla base di presupposti che sembrano possedere carattere prudenziale.

Con riferimento al collocamento fuori ruolo del personale in prestito e alla previsione che fino all'eventuale cessazione della relativa mobilità, l'amministrazione di provenienza potrà ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie, ritiene che andrebbe, comunque, confermato che al riguardo si provvederà nell'ambito e nei limiti dei rispettivi vigenti *budget* assunzionali. Ritiene che il chiarimento sia opportuno, anche considerato che dal tenore della disposizione e sulla base di quanto desumibile dalla relazione tecnica, il personale in prestito potrebbe transitare nel ruolo dell'Agenzia mediante procedure di selezione previste dalla norma. A tale ultimo riguardo, premesso che andrebbero forniti ulteriori elementi che consentano di delineare i profili di onerosità di tali procedure selettive e di evidenziare con quali risorse si provvederà alle stesse, osserva che, come sopra accennato, la definizione delle modalità del transito in parola vengono rimesse ad un provvedimento dell'Agenzia da adottarsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Posto che la richiamata disposizione, in realtà, disciplina l'adozione – con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – del regolamento – al quale è demandata l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, nonché della sua disciplina operativa transitoria –, ai fini dell'applicazione della norma, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di modificarne il testo in modo da rinviare la definizione delle suddette procedure selettive al regolamento in riferimento e non ad un provvedimento dell'Agenzia.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, fa presente che il comma 1 dell'articolo 34 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 4 a 8 e 10, pari a 8.671.449 euro per l'anno 2026, di cui fino ad un massimo di 2 milioni di euro per oneri in conto capitale per l'informatica, a 6.531.449 euro per l'anno 2027 e a 6.458.508 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, rileva anzitutto che il predetto Fondo, iscritto nel capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta – in base al vigente bilancio triennale dello Stato relativo al triennio 2025-2027 – una dotazione iniziale pari a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a 386.091.404 euro per l'anno 2027.

Rappresenta altresì che, alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S.1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, il medesimo Fondo reca una dotazione iniziale pari a 203.090.865 euro per l'anno 2026, a 317.034.737 euro per l'anno 2027 e a 201.702.415 per l'anno 2028. Tanto premesso, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma in merito all'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal citato disegno di legge S. 1689, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che la prevista riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo per le predette annualità.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, già trasmessa alla Commissione *(vedi allegato)*. Si riserva, quindi, di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 dicembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA [(1)]*. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2025, denominato « Prosecuzione del programma sistema anti-droni per unità navali della Marina militare ». Atto n. 348.

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 1° dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 25/2025, relativo alla prosecuzione dello sviluppo ed acquisizione di sistemi antidroni (C-APR) completamente integrati su Unità navali della Marina militare, direttamente riconducibile al decreto interministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2024, di cui rappresenta integrazione.

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Evidenzia che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa, allegata al presente schema di decreto, di cui costituisce parte integrante, segnala che il predetto schema ha ad oggetto la seconda fase del programma autorizzato dal sopracitato decreto interministeriale di approvazione del programma SMD n. 05/2024, concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale con presumibile inizio nell'anno 2025 e conclusione stimata nell'anno 2033, e che la finalità operativa complessiva del programma risulta immutata rispetto alle indicazioni contenute nel decreto interministeriale di approvazione del programma SMD n. 05/2024.

In particolare, precisa che la seconda fase del programma, oggetto del provvedimento in esame, è finalizzata alla acquisizione dei sistemi con cui dotare le unità navali di prima linea.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che, sulla base di quanto indicato nella citata scheda tecnica, l'onere complessivo del programma è stimato in 194 milioni di euro, alle condizioni economiche del 2024, valore corrispondente a quello indicato nella scheda tecnica allegata al citato decreto di approvazione del programma n. SMD 05/2024.

In particolare, rileva che la scheda tecnica allegata al provvedimento in esame segnala che la prima fase del citato programma, del valore di 80 milioni di euro, è stata autorizzata con il citato decreto n. SMD 05/2024, mentre la seconda fase del programma, oggetto del provvedimento in esame, reca oneri finanziari per 100 milioni di euro.

Evidenzia che la scheda tecnica specifica, inoltre, che il completamento del programma, del restante valore previsionale di 14 milioni di euro, sarà finalizzato a ultimare le acquisizioni dei sistemi e sarà realizzato nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del previsto

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 603 del 16 dicembre 2025.

criterio dell'autoconsistenza, attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa.

In proposito, segnala altresì che le premesse allo schema di decreto in esame chiariscono che quest'ultimo è circoscritto alla seconda fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Per quanto attiene alla fase del programma oggetto del presente provvedimento, segnala che la scheda tecnica specifica che la seconda fase del programma – che, come in precedenza evidenziato, determina oneri complessivamente pari a 100 milioni di euro – è finanziata a valere sul capitolo 7220, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della difesa.

In particolare, il cronoprogramma previsionale dei pagamenti prevede oneri pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, a 6 milioni di euro per l'anno 2027, a 10 milioni di euro per l'anno 2028, a 12 milioni di euro per l'anno 2029, a 11 milioni di euro per l'anno 2030, a 24 milioni di euro per l'anno 2031, a 11 milioni di euro per l'anno 2032 e a 22 milioni di euro per l'anno 2033.

Al riguardo, alla luce del fatto che nelle premesse dello schema di decreto in esame e nell'allegata scheda tecnica si indica che la seconda fase del programma, oggetto del presente provvedimento, sarà avviata nell'anno 2025 e che, tuttavia, il cronoprogramma riportato nella scheda tecnica prevede oneri solo a decorrere dall'anno 2026, ritiene opportuno acquisire dal Governo una conferma in ordine al fatto che il suddetto richiamo all'annualità in corso debba intendersi riferito all'avvio di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità relativa alla seconda fase del programma senza la necessità di effettuare pagamenti nel medesimo anno. In considerazione dei tempi necessari all'adozione definitiva del provvedimento segnala che potrebbe, in ogni caso, valutarsi l'opportunità di aggiornare la scheda tecnica allegata allo schema in esame e il cronoprogramma dei pagamenti in essa contenuto al fine di indicare l'anno 2026 come anno di inizio della seconda fase del programma pluriennale oggetto di approvazione.

Rileva che la scheda tecnica precisa, inoltre, che l'amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari in termini di costo complessivo, specificando tuttavia che, ove in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo rendesse necessario il superamento del limite di spesa precedentemente richiamato, si darà corso a un decreto integrativo, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento attualmente all'esame della Commissione, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza finanziaria.

Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica sottesa.

Segnala che la scheda tecnica evidenzia, inoltre, che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario tra quelli indicati nel cronoprogramma potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si aggiunge, inoltre, che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione dei processi di *phase-in* e completamento della capacità in parola.

A tale riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre

rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene alle risorse utilizzate, fa presente che il piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2025-2027, pari a 99.760.131 euro per l'anno 2026 e a 135.857.823 euro per l'anno 2027. Si segnala, altresì, che, secondo quanto risulta dalla legge di assestamento per l'anno 2025, le previsioni assestate a legislazione vigente, riferite al medesimo piano gestionale, sono pari a 1.199.760.131 euro per l'anno 2026 e a 1.202.912.710 euro per l'anno 2027. Si rileva, inoltre, che, in base al disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, il piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa reca una dotazione pari a 1.435.978.927 euro per l'anno 2026, a 1.396.912.710 euro per l'anno 2027 e a 1.466.212.710 euro per l'anno 2028.

Tutto ciò considerato, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della seconda fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della seconda fase del programma, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2026-2028, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.

Conferma che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Segnala che l'indicazione, contenuta nelle premesse dello schema di decreto in esame, dell'avvio del programma nel corso dell'anno 2025, è coerente con l'assenza di poste finanziarie riferite al medesimo esercizio nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti contenuto nella scheda tecnica allegata al medesimo schema, in quanto la medesima indicazione deve intendersi riferita allo svolgimento di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità relativa al programma, che non lasciano comunque presupporre la necessità di effettuare pagamenti nell'anno 2025.

Rappresenta, infine, che le misure di ottimizzazione della spesa che potranno essere previste ai fini dell'accelerazione del completamento del programma saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2025, denominato "Prosecuzione del programma sistema anti-droni per unità navali della Marina militare" (Atto n. 348);

premesso che:

il programma del quale si prevede l'approvazione ha ad oggetto la seconda fase del programma avviato ai sensi del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 5 dicembre 2024, recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2024;

la prima fase del programma, per la quale è stato previsto l'avvio nell'anno 2024 e la conclusione nell'anno 2028 è già stata finanziata ai sensi del predetto decreto interministeriale del 5 dicembre 2024, recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2024, per un ammontare pari a complessivi 80 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame quantifica gli oneri complessivi derivanti dal predetto programma pluriennale, avviato nell'anno 2024 e destinato a concludersi nell'anno 2035, in misura pari a 194 milioni di euro alle condizioni economiche dell'anno 2024;

lo schema di decreto in esame si riferisce, in particolare, alla seconda fase del citato programma, per la quale si prospetta l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2033 e viene quantificato un costo complessivo di 100 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 14 milioni di euro e sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura finanziaria limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della seconda fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa;

nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla seconda fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

l'indicazione, contenuta nelle premesse dello schema di decreto in esame, dell'avvio del programma nel corso dell'anno 2025, è coerente con l'assenza di poste finanziarie riferite al medesimo esercizio nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti contenuto nella scheda tecnica allegata al medesimo schema, in quanto la medesima indicazione deve intendersi riferita allo svolgimento di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità relativa al programma, che non la-

sciano comunque presupporre la necessità di effettuare pagamenti nell'anno 2025;

le misure di ottimizzazione della spesa che potranno essere previste ai fini dell'accelerazione del completamento del programma saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica;

segnalata l'opportunità, alla luce dei tempi necessari all'adozione definitiva del provvedimento, di aggiornare la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame e il cronoprogramma dei pagamenti in essa contenuto al fine di indicare l'anno 2026 come anno di inizio della seconda fase del programma pluriennale oggetto di approvazione,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

in considerazione dei tempi necessari all'adozione definitiva del provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di aggiornare la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame e il cronoprogramma dei pagamenti in essa contenuto al fine di indicare l'anno 2026 come anno di inizio della seconda fase del programma pluriennale oggetto di approvazione ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Marco GRIMALDI (AVS) evidenzia come l'obiettivo dichiarato dall'Esecutivo in ordine allo schema di decreto ministeriale in esame sia quello di dotare le unità navali della Marina militare di sistemi anti-droni (C-APR) di ultima generazione, con un costo totale, relativo al programma nel suo complesso, di circa 200 milioni di euro. In proposito, richiamando quanto già osservato con riferimento ad analoghi programmi pluriennali di armamento, sottolinea come si renda necessario chiarire la provenienza della tecnologia utilizzata per la produzione dei mezzi oggetto di acquisizione e se, in particolare, tale tecnologia sia di provenienza europea o extraeuropea.

Nel preannunciare, quindi, il voto contrario del proprio gruppo sullo schema di decreto in esame, evidenzia come il Parlamento sia da mesi impegnato ad esprimere pareri su schemi di decreti di approvazione di programmi pluriennali di armamento che prevedono un ingente impegno di risorse per il settore della difesa. In proposito, segnala, peraltro, come la politica adottata dal Governo in tal senso non abbia, a suo avviso, alcun effetto deterrente, in quanto l'Europa si è di fatto trovata al centro di una nuova « guerra fredda » tra Stati Uniti e Russia in cui l'Italia riveste un ruolo del tutto subalterno rispetto alle predette potenze.

Si dichiara, infine, fortemente preoccupato per l'andamento della spesa militare degli ultimi anni che, nel 2025, ha raggiunto il valore di 32 miliardi di euro, registrando un incremento del 63 per cento rispetto all'anno 2017.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede un chiarimento in ordine alla proposta di deliberazione poc'anzi formulata dal relatore. In particolare, chiede se la medesima proposta rilevi effettivamente un'esigenza di aggiornare la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame e il cronoprogramma dei pagamenti in essa contenuto al fine di indicare l'anno 2026 come anno di inizio della seconda fase del programma pluriennale oggetto di approvazione.

Ritiene che, in tal caso, sarebbe più giusto prevedere un puntuale piuttosto che un mero invito al Governo a valutare l'opportunità di prevedere il predetto aggiornamento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, segnala che il rilievo è stato espresso nei predetti termini dal momento che la Commissione, al momento, non è nelle possibilità di conoscere se il Governo possa effettivamente svolgere le attività previste entro il 2025.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede se sia verosimile immaginare che le attività

possano effettivamente svolgersi nell'anno 2025, considerando anche i tempi necessari all'adozione definitiva del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, fa presente che la proposta di deliberazione contiene, appunto, un invito al Governo a effettuare una valutazione in ordine alla possibilità di realizzare attività propedeutiche all'attuazione del programma già nell'anno in corso 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO evidenzia che nell'anno 2025 non sono comunque previste spese e che l'indicazione, contenuta nelle premesse dello schema di decreto in esame, dell'avvio del programma nel corso dell'anno 2025 deve intendersi riferita esclusivamente allo svolgimento di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità relativa al programma.

La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2025, denominato « Supporto tecnico logistico e *Mid Life Upgrade* delle unità navali di tipo fregate FREMM ». Atto n. 349.
(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 1° dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 26/2025, relativo supporto tecnico logistico e *Mid Life Upgrade* delle unità navali di tipo fregate FREMM.

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Evidenzia che la scheda tecnica e la scheda illustrativa redatte dallo Stato maggiore della Difesa e allegate al presente schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante, segnalano che il programma in esame è volto all'acquisizione di un supporto tecnico-logistico, secondo il modello *Through life sustainment management* (TLSM), nonché all'ammodernamento tecnologico evolutivo per le unità navali classificate come fregate FREMM.

Segnala che, nello specifico, il citato programma consiste nel mantenimento delle condizioni operative nei cicli di disponibilità operativa e durante i periodi di ricondizionamento in Italia e all'estero, nonché nel ripianamento delle scorte di parti di ricambio con adeguamento del supporto ai nuovi scenari e minacce emergenti, nel supporto ingegneristico da parte delle *design authority*, nello sviluppo del programma *Mid life upgrade*, volto all'ammodernamento tecnologico evolutivo delle unità in servizio, tramite l'aggiornamento di configurazione e la risoluzione delle obsolescenze, capitalizzando gli *upgrade* e l'implementazione di tecnologie emergenti nei programmi di rinnovamento dello strumento e, infine, nell'ammodernamento delle strutture funzionali al supporto logistico delle unità, quali bacini, banchine, magazzini e officine.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva, preliminarmente, che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025, con conclusione stimata nell'anno 2039, comporta un costo complessivo stimato in 2.440,38 milioni di euro, alle condizioni economiche dell'anno 2025, interamente finanziato dal provvedimento in esame.

Segnala che alla copertura finanziaria del citato programma, che, come evidenziato, ammonta complessivamente a 2.440,38 milioni di euro, si provvede a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero della difesa, attingendo alle risorse iscritte, rispettivamente, sui piani gestionali n. 4, n. 9, n. 11 e n. 14 del capitolo 7485 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nonché sul piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Fa presente che, nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri imputati al piano gestionale n. 4 del capitolo 7485 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono pari a 19,26 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, mentre quelli imputati al piano gestionale n. 9 del medesimo capitolo 7485 sono pari a 7,87 milioni di euro per l'anno 2026.

Gli oneri riferiti al piano gestionale n. 11 del predetto capitolo 7485 sono invece pari a 125,85 milioni di euro per l'anno 2026, 57,39 milioni di euro per l'anno 2027, 108 milioni di euro per l'anno 2028 e 79,03 milioni di euro per l'anno 2029, mentre quelli imputati al piano gestionale n. 14 del citato capitolo 7485 sono pari a 75 milioni di euro per l'anno 2025, a 96 milioni di euro per l'anno 2026, a 169,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 118,88 milioni di euro per l'anno 2028 e a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2039.

Infine, segnala che sono imputati al piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa oneri pari a 4 milioni di euro per l'anno 2029, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, a 20 milioni di euro per l'anno 2032, a 30 milioni di euro per l'anno 2033, a 40 milioni di euro per l'anno 2034, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2035 e 2036 e a 26 milioni di euro per l'anno 2037.

Tanto premesso, evidenzia che il capitolo 7485 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* reca una dotazione iniziale, nell'ambito del bilancio triennale 2025-2027, pari a 1.038.660.000 euro per l'anno 2025, a 1.144.515.336 euro per l'anno 2026 e a 1.182.953.400 per l'anno 2027 e che il piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa reca una dotazione iniziale, nell'ambito del bilancio triennale 2025-2027, pari a 82.353.299 euro per l'anno 2025, a 99.760.131 euro per l'anno 2026 e a 135.857.823 euro per l'anno 2027.

Segnala, altresì, che, secondo quanto risulta dalla legge di assestamento per l'anno 2025, le previsioni assestate a legislazione vigente, riferite al citato capitolo 7485 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono state incrementate, per l'anno 2025, a 1.046.368.000 euro, mentre, con riferimento al piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, le previsioni assestate a legislazione vigente sono pari a 983.553.299 euro per l'anno 2025, a 1.199.760.131 euro per l'anno 2026 e a 1.202.912.710 euro per l'anno 2027.

Rappresenta, infine, che, da un'interrogazione presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che, in relazione all'anno in corso, il predetto piano gestionale n. 14 del capitolo 7485 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del quale si prevede l'utilizzo nel corso dell'anno 2025, reca una disponibilità di competenza pari a 325 milioni di euro.

Rileva, inoltre, che, secondo quanto previsto dal disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, il capitolo 7485 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* reca una dotazione pari a 1.144.515.336 euro per l'anno 2026, a 1.182.953.400 euro per l'anno 2027 e a 989.358.400 euro per l'anno 2028, mentre il piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa reca una dotazione pari a 1.435.978.927 euro per l'anno 2026, a

1.396.912.710 euro per l'anno 2027 e a 1.466.212710 euro per l'anno 2028.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, segnala che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento.

Per quanto attiene alla scansione temporale dei pagamenti, segnala che nel cronoprogramma riportato nella scheda tecnica allegata allo schema in esame si prevedono pagamenti per 75 milioni di euro per l'anno 2025. Al riguardo, rileva che, in presenza di oneri riferiti ad esercizi finanziari prossimi alla conclusione, negli schemi di decreto esaminati in prossimità della conclusione dell'esercizio finanziario si è precisato che le disponibilità eventualmente non impegnate contabilmente saranno rese disponibili al programma attraverso la conservazione all'esercizio successivo come residui di stanziamento, ai sensi dell'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Ferma restando l'opportunità di un'analoga precisazione anche nell'ambito della scheda tecnica allegata al presente schema di decreto, in considerazione dei tempi necessari all'adozione definitiva del provvedimento potrebbe, in ogni caso, valutarsi l'esigenza di aggiornare le premesse dello schema di decreto, la scheda tecnica ad esso allegata e il cronoprogramma dei pagamenti in essa contenuto al fine di indicare l'anno 2026 come anno di avvio del programma pluriennale e dei relativi pagamenti.

Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Aggiunge, inoltre, che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma oggetto dello schema di decreto in esame e che, laddove in corso d'opera, approfondimenti tecnici dovessero definire la necessità di un superamento del limite di spesa previsto, si darà corso ad un decreto integrativo, di *iter* paritetico, al fine di garantire la visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.

A tale ultimo riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa.

Tanto considerato, al fine di verificare la congruità degli stanziamenti utilizzati rispetto alle spese oggetto di copertura, segnala in primo luogo l'esigenza di acquisire dal Governo indicazioni in ordine alle risorse iscritte sui citati piani gestionali n. 4, 9, 11 e 14 del capitolo 7485 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Reputa inoltre necessario che il Governo, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2026-2028, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate per l'intero orizzonte temporale del programma, nonché assicuri che il medesimo utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, tenendo conto anche dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere su talune delle medesime risorse.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
Atto n. 347.
(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 13, della legge n. 118 del 2022, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, apporta modifiche al regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, fa presente che il provvedimento, che è corredato di relazione tecnica, è composto di due articoli e reca, all'articolo 2, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

Nel rinviare, per maggiore completezza, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni dello schema di decreto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.

Propone, quindi, di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di deliberazione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.
Atto n. 345.
(Rilievi alla X Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, avverte che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione. Fa presente che il provvedimento dà attuazione alla delega contenuta nella legge di delegazione europea 2024, di cui alla legge n. 91 del 2025, il cui allegato A, al punto 8), ricomprende la direttiva in questione, per la quale non sono previsti criteri di delega ulteriori rispetto a quelli di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, fa presente che lo schema di decreto legislativo, che è composto di tre articoli, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 3, una clausola di invarianza finanziaria.

Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni dello schema di decreto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.

Propone quindi di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di deliberazione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652.
Atto n. 324.
(Rilievi alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2025.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che lo schema di decreto in esame non risulta tuttora corredato della prevista intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Ricorda, altresì, che il Presidente della Camera, in sede di assegnazione del provvedimento, ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Nel segnalare che la Commissione non potrà pertanto esprimersi in questa seduta, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.
Atto n. 344.
(Rilievi alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2025.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte, che lo schema di decreto non risulta tuttora corredato del previsto parere della Conferenza unificata.

Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Nel segnalare che la Commissione non potrà pertanto esprimersi in questa seduta, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 dicembre 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee.
C. 2521 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

CAPO I
POLITICHE DELLA DIMENSIONE SUBACQUEA

L'**articolo 1**, rubricato **"Ambito di applicazione delle attività della dimensione subacquea"**, definisce l'ambito di applicazione della disposizione.

Il **comma 1** stabilisce che le disposizioni del presente disegno di legge disciplinano le attività svolte nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranità o comunque alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale appartenenti a soggetti di nazionalità italiana, nell'alto mare. Viene precisato, al riguardo, che rimangono fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Il **comma 2** specifica che le disposizioni previste dal presente disegno di legge non si applicano alle attività militari e di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, alle attività svolte dal Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, alla pesca, alle attività in materia di sicurezza nazionale, alle attività di cui all'articolo 32 (riguardanti le competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo attribuite alla Marina Militare, al Corpo della Guardia di Finanza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Corpo delle Capitaneria di porto – Guardia Costiera, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, al Dipartimento della protezione civile e agli uffici consolari, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonché alle autorità e organismi operanti nel settore della sicurezza nazionale), alle attività in materia di sicurezza nazionale anche cibernetica, nonché alle attività turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi precisando altresì che le competenze, già attribuite dalla disciplina vigente, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni pubbliche titolari.

Le disposizioni, limitandosi a regolare l'ambito di operatività delle previsioni recate nel disegno di legge, assumono natura ordinamentale, ragion per cui dalla loro attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2**, rubricato **"Definizioni"**, fornisce al **comma 1** le definizioni di interesse ai fini del presente disegno di legge.

Le disposizioni, limitandosi a chiarire il significato precettivo dei termini impiegati nell'ambito del disegno di legge, assumono natura dichiarativa, ragion per cui dalla loro attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con specifico riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera ***r***), si fa presente che il disegno di legge definisce medici subacquei i professionisti appartenenti a specifiche categorie sanitarie: in particolare, si tratta dei medici del Ministero della salute in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) o presso i servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), dei medici di un centro o di un servizio di medicina iperbarica delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere o delle strutture universitarie provviste delle necessarie autorizzazioni regionali per la specifica attività, degli ufficiali medici militari ovvero dei medici specialisti in medicina del nuoto e delle attività subacquee o dei medici diplomati con master universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica ***e comprovata esperienza professionale in medicina di almeno tre anni.***

Il percorso formativo di tali figure professionali è quello proprio degli ordinamenti di appartenenza, tenuto conto che il disegno di legge non regola la formazione di tali professionisti, ma assegna agli stessi, in ragione della competenza specialistica posseduta in virtù di percorsi formativi già regolati da ciascun ordinamento professionale, ulteriori funzioni nel campo subacqueo, correlate alla sorveglianza sanitaria e all'accertamento dei requisiti di idoneità per lo svolgimento della professione di lavoratore subacqueo (ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21, 23 e 24).

Quanto alla sufficienza dei medici subacquei in rapporto all'espletamento delle funzioni previste, si rappresenta che il disegno di legge riconosce come qualificate allo svolgimento dell'attività di medico subacqueo numerose categorie professionali, per come sopra riportate ed enucleate alla lettera ***r***) cit., rinviando peraltro anche a liberi professionisti (medici specialisti in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medici diplomati con master universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica ***e comprovata esperienza professionale in medicina di almeno tre anni***) rispetto ai quali non sono neppure configurabili i limiti quantitativi di organico propri dell'accesso ai pubblici uffici.

Le previsioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a regolare i requisiti da possedere per acquisire la qualifica di medico subacqueo.

L'**articolo 3** rubricato **"Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri"** regola le competenze attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il **comma 1** attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata l'alta direzione, la responsabilità generale, gli indirizzi e il coordinamento per le politiche della dimensione subacquea.

Il **comma 2** stabilisce che per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla dimensione subacquea, nonché, per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte allo sviluppo tecnologico e scientifico in materia di attività subacquee, il Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata promuove, l'adozione delle necessarie iniziative, ferma rimanendo la titolarità dei dati in capo alle singole amministrazioni.

Il **comma 3** prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, ai fini dell'espletamento delle competenze di cui ai precedenti commi 1 e 2, impartisce le direttive per assicurare l'indirizzo unitario delle politiche della dimensione subacquea, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuando competenze regolatorie in capo al Presidente del Consiglio dei ministri che potranno essere espletate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

CAPO II
AGENZIA PER LA SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

L'**articolo 4**, rubricato "**Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee"**, dispone l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (ASAS), al fine di conseguire l'obiettivo di interesse generale di tutelare l'interesse nazionale nel campo della sicurezza delle attività subacquee; ciò, alla luce del contesto socio-economico e delle considerazioni svolte in premessa.

Il **comma 1** provvede all'istituzione ex lege dell'Agenzia, stabilendone la sede in Roma.

Il **comma 2** regola la personalità giuridica di diritto pubblico dell'Agenzia, cui viene attribuita l'autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal disegno di legge. Si prevede, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, si avvale dell'Agenzia per l'attuazione tecnico-operativa delle funzioni di cui all'articolo 3, con la conseguenza che, mentre il Dipartimento delle politiche del mare fornisce il supporto e cura l'attuazione delle politiche del mare, in specie in relazione alla definizione delle regole di coordinamento al fine applicabili,

l'Agenzia fornisce un supporto e cura l'attuazione delle regole tecnico-operative già definite, rientranti nella competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 3** regola la nomina del direttore generale dell'Agenzia, cui si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Difesa, sentita l'autorità delegata per le politiche del mare ove nominata. Il direttore Generale è scelto tra soggetti in possesso di adeguata e specifica esperienza e preparazione sulle tematiche proprie della dimensione subacquea e nella gestione dei processi di innovazione. L'incarico di direttore generale ha la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore generale, ove proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo, l'Amministrazione di provenienza può ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante nella dotazione organica, utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. Alla data del rientro in servizio dell'unità di personale, già collocata fuori ruolo, presso l'Amministrazione di appartenenza, cessa automaticamente il rapporto di lavoro ed ogni effetto giuridico derivante dal contratto di lavoro stipulato per la copertura temporanea del posto resosi vacante. Il direttore generale dell'Agenzia è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, in relazione a quanto previsto dal disegno di legge nonché è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha, inoltre, la rappresentanza legale dell'Agenzia.

Il **comma 4** rinvia, quale fonte di regolazione dell'attività dell'Agenzia, alle disposizioni del disegno di legge e alle disposizioni la cui adozione è prevista dallo stesso atto normativo.

Il **comma 5** prevede la possibilità, per l'Agenzia, di chiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. L'Agenzia può, altresì, avvalersi di apposite articolazioni della Marina Militare, delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, individuate sulla base di convenzioni non onerose concluse tra il direttore generale e, rispettivamente, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, il Comandante Generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e il Comandante Generale della Guardia di Finanza. ***L'Agenzia può acquisire inoltre pareri di esperti del settore a titolo non oneroso e non vincolante***.

Il **comma 6** prevede che l'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Gli elementi di quantificazione degli oneri correlati all'istituzione del nuovo ente pubblico sono riportati in relazione all'articolo 34, al cui esame si rinvia.

Si fa presente, inoltre, che l'ente di nuova istituzione è riconducibile alla categoria dell'Agenzia, il cui modello generale è delineato dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 1999, n. 300. Trattasi di soggetto giuridico titolare di un'autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, competente per lo svolgimento di compiti e funzioni tecnico-operative (nella specie, strumentali all'azione istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle politiche del mare, di competenza presidenziale ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303).

Le forme di collaborazione interistituzionale o di avvalimento sono regolate da appositi atti non onerosi, con conseguente neutralità finanziaria, potendosi impegnare ciascun ente a fornire il supporto convenuto in ragione della specifica competenza posseduta e nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione non impone attività obbligatorie, ma facoltizza l'Agenzia e le amministrazioni interessate a verificare, sul piano amministrativo: a) il contributo che ciascun ente è idoneo a fornire all'Agenzia in ragione della specifica competenza posseduta e delle attività proprie svolte; b) la possibilità di svolgere tale contributo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ne deriva che soltanto qualora tale contributo possa essere assicurato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, potrà provvedersi alla sottoscrizione della relativa convenzione onerosa. Per l'effetto, la disposizione non prevede spese obbligatorie, derivanti da attività necessitate e imposte dalla legge, ma sole attività eventuali, suscettibili di essere dedotte in sede convenzionale soltanto ove possano essere espletate ad invarianza finanziaria.

La possibilità per l'Agenzia di acquisire pareri di esperti del settore a titolo non oneroso e non vincolante, parimenti, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo prevista espressamente la natura non onerosa dei pareri suscettibili di acquisizione.

La disposizione di cui al comma 6, nel riconoscere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, assume natura ordinamentale, ammettendo alla difesa erariale l'Agenzia quale amministrazione statale.

L'**articolo 5**, rubricato "Organizzazione dell'Agenzia", delinea le norme generali sull'organizzazione dell'Agenzia.

Il **comma 1** prevede che l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino a un numero massimo di due uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di sei uffici di livello

dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 34.

Il **comma 2** individua gli organi che compongono l'Agenzia, dati dal direttore generale e dal Collegio dei revisori dei conti. Con il regolamento di organizzazione occorrerà disciplinare altresì:

a) le funzioni del direttore generale dell'Agenzia;

b) la composizione e il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti;

c) l'istituzione di eventuali sedi secondarie.

Il **comma 3** prevede il termine e l'iter di adozione del regolamento di organizzazione, cui si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, può comunque procedere all'adozione del relativo provvedimento. Con il medesimo regolamento sono definiti i termini e le modalità per assicurare la prima operatività dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese economiche con le amministrazioni interessate, da utilizzare per l'attuazione delle disposizioni della presente legge. Con il regolamento sono stabiliti, altresì, i compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, nel limite complessivo di 60.000 euro annui, che sono posti a carico del bilancio dell'agenzia. Gli elementi di quantificazione degli oneri correlati all'istituzione del nuovo ente pubblico sono riportati in relazione all'articolo 34, al cui esame si rinvia.

L'**articolo 6**, rubricato "**Funzioni dell'Agenzia"**, regola le funzioni assegnate dal disegno di legge all'Agenzia.

Il **comma 1** stabilisce che l'Agenzia, in particolare, è titolare del potere di:

a) coordinare la cooperazione internazionale ed europea nella materia subacquea in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti organismi, istituzioni ed enti europei ed internazionali, ferme restando le competenze dei predetti Ministeri, nonché segue nelle competenti sedi istituzionali le tematiche della dimensione subacquea, limitatamente ai compiti alla stessa assegnati. Sono fatti salvi gli ambiti in cui il presente disegno di legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni. Viene altresì specificato che, in tali casi, è comunque

assicurato il raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche della subacquea, per come definite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, ai sensi dell'articolo 3;

b) coordinare e controllare le attività subacquee civili, anche al fine di evitare interferenze tra attività subacquee militari, di polizia e civili;

c) autorizzare la navigazione in immersione dei sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei;

d) segnalare alle competenti amministrazioni le situazioni di interferenza tra attività subacquee rilevate nello svolgimento degli altri compiti istituzionali;

e) definire, in conformità agli standard internazionali, le misure necessarie per prevenire, attenuare o eliminare pericoli gravi e imminenti al territorio nazionale e alle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale, imputabili ad attività antropica rischiosa svolta nella dimensione subacquea, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

f) promuovere l'analisi e lo studio dei rischi connessi alla presenza nella dimensione subacquea di manufatti, relitti e infrastrutture pericolose per la sicurezza della navigazione subacquea, adottando linee guida non vincolanti;

g) definire la regolamentazione tecnica dei requisiti per l'abilitazione al comando e alla conduzione di mezzi subacquei, delle caratteristiche e delle dotazioni minime di sicurezza dei mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea ***nonché del percorso di formazione per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali e delle modalità di accertamento dell'idoneità alla mansione ai fini dell'iscrizione nel medesimo registro***. ***Si specifica, così, che la potestà regolatoria dell'Agenzia è esercitabile anche per la definizione del percorso di formazione per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali.***

Si precisa, inoltre, come debba essere accertata, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 20, l'idoneità alla mansione. Al riguardo, si rileva che la definizione terminologica unitaria del giudizio di "idoneità alla mansione", effettuato del medico competente subacqueo, mira a prevenire le possibili difficoltà e disomogeneità all'atto di applicazione della norma. Da una tale precisazione terminologica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rimanendo inalterato il precetto normativo sostanziale;

h) promuovere lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati;

i) concorre alla promozione dello sviluppo di competenze e capacità tecnologiche e scientifiche in materia subacquea, perseguendo obiettivi di eccellenza negli ambiti di competenza, mediante il

coinvolgimento del Ministero dell'università e della ricerca e del sistema dell'università e della ricerca, della Marina Militare, del Servizio nazionale della protezione civile, del Ministero della cultura, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché del sistema produttivo nazionale;

l) promuovere la conoscenza multidisciplinare dell'ambiente subacqueo, dal punto di vista idrografico, oceanografico e geofisico, raccordando tutte le conoscenze tecnologiche e scientifiche e le attività di rilievo opportunamente validate, avvalendosi dell'Istituto Idrografico della Marina Militare nonché delle università e degli enti pubblici di ricerca;

m) promuovere la cultura della sicurezza in relazione alla navigazione ed alle attività subacquee attraverso l'organizzazione di eventi, convegni, giornate di studio e attività divulgativa nelle scuole e università;

n) promuovere accordi internazionali, nonché stipulare in nome proprio intese tecniche, anche con il coinvolgimento del settore privato, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi sulla dimensione subacquea, assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia subacquea, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

o) valorizzare i risultati dell'attività di ricerca e innovazione condotta nell'ambito di iniziative nazionali, europee ed internazionali alle quali partecipano gli enti pubblici di ricerca e le università;

p) svolgere attività di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia subacquea, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia;

q) promuovere, in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca e con le università e gli enti pubblici di ricerca, la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane in ambito subacqueo, in collaborazione con le università e gli enti pubblici di ricerca favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio, di dottorato e contratti di collaborazione alla ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati;

r) predisporre attività di formazione specifica, riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile, regolate sulla base di apposite convenzioni, in collaborazione con le università e gli enti pubblici di ricerca. In ogni caso, il servizio prestato è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile;

s) concorrere nella regolazione delle attività subacquee e iperbariche di protezione civile;

t) prescrivere, per ragioni di interesse pubblico, l'installazione su infrastrutture e mezzi che afferiscono alla dimensione subacquea, di apparati, strumenti di misura e sensori, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili, per il monitoraggio sismico, ambientale, di sicurezza e la

rilevazione di eventuali minacce, nonché la condivisione di dati e informazioni in tal modo acquisiti, prevedendo forme di coinvolgimento con il Ministero della cultura in relazione all'individuazione di possibili interferenze con il patrimonio culturale;

u) accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione professionale, pronunciandosi sulle domande di riconoscimento della relativa qualifica professionale conseguita all'estero;

v) concorrere nella regolazione del libretto personale informatico degli operatori subacquei e iperbarici ***professionali***.

L'articolo in esame elenca le specifiche funzioni assegnate dal disegno di legge, oggetto di una puntuale regolazione nell'ambito degli articoli successivi, al cui esame si rinvia. Nella presente sede si fa presente che l'esercizio delle funzioni determina oneri sia sul piano dei costi di struttura (per il reperimento della sede e per il funzionamento dell'ente), sia sul piano dei costi del personale (necessario per l'esercizio delle competenze assegnate) e delle risorse informatiche occorrenti per la gestione delle interferenze, per la tenuta di registri e per il rilascio informatico di libretti.

I costi di struttura, di personale e di funzionamento sono correlati all'esercizio di tutte le funzioni assegnate e sono oggetto di specifica quantificazione nell'analisi dell'articolo 34, recante le disposizioni finanziarie. I costi relativi all'istituzione di apposita piattaforma informatica rilevano soltanto in relazione a specifiche funzioni, esaminate in corrispondenza dell'analisi della relativa disposizione normativa, e parimenti oggetto di specifica quantificazione nella disamina dell'articolo 34.

Con riferimento alle forme di collaborazione interistituzionale previste dal presente articolo (cfr. comma 1, lettere l, o, q e r), esse riguardano attività suscettibili di essere svolte ad invarianza di risorse dalle amministrazioni interessate, ciascuna intervenendo per la cura dell'interesse pubblico già affidato alla propria competenza in relazione ad ambiti di materia rispetto ai quali ogni ente già espleta la propria azione istituzionale, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Peraltro, trattandosi di forme di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, occorre comunque che il relativo rapporto sia formalizzato in sede convenzionale, con la conseguenza che un tale accordo potrà essere concluso soltanto qualora l'apporto collaborativo possa essere assicurato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 7**, rubricato **"Norme di contabilità"**, regola i profili contabili e finanziari inerenti all'Agenzia.

Il **comma 1** prevede che le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a) contributo statale previsto dal medesimo disegno di legge (articolo 34), trasferito direttamente all'Agenzia;

b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;

c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;

d) altri proventi patrimoniali e di gestione;

e) contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;

f) gli introiti eventualmente derivanti dalla riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle sanzioni di cui agli articoli 26 e 27.

Il **comma 2** regola il contenuto e l'iter di adozione del regolamento di contabilità dell'Agenzia, prevedendo la sua adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere che:

a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Le disposizioni si limitano a regolare l'autonomia contabile dell'Agenzia. Gli oneri prospettabili sono quelli correlati all'istituzione di un nuovo ente pubblico, la cui quantificazione è riportata in relazione all'articolo 34, al cui esame si rinvia.

L'**articolo 8**, rubricato **"Personale"**, detta disposizioni sull'organico dell'Agenzia.

Il **comma 1** prevede che con apposito regolamento è dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela degli interessi nazionali nel campo della sicurezza delle attività subacquee. Il regolamento deve definire

l'ordinamento e il reclutamento del personale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia di ruolo, un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, con riferimento sia al trattamento economico in servizio che al trattamento previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.

Il **comma 2** individua il contenuto del regolamento del personale.

Il **comma 3** prevede che il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trentanove unità, di cui due di livello dirigenziale generale, sei di livello dirigenziale non generale e trentuno unità di personale non dirigenziale di cui ventidue di categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e nove di categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale.

Il **comma 4** sanziona con la nullità le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni della legge o del regolamento sul personale, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

Il **comma 5** prevede che il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni; ciò, tenuto anche conto del possibile trattamento di informazioni classificate nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Il **comma 6** prevede l'iter di adozione del regolamento del personale, cui si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può comunque procedere all'adozione dei relativi provvedimenti.

Le disposizioni disciplinano l'autonomia organizzativa dell'Agenzia nella definizione delle regole per il personale e individuano la dotazione organica del medesimo ente pubblico. Gli oneri prospettabili sono quelli correlati all'istituzione di un nuovo ente pubblico, con particolare riferimento ai costi di personale, i cui elementi tecnici di quantificazione sono riportati in relazione all'articolo 34, al cui esame si rinvia.

L'**articolo 9**, rubricato **"Relazione annuale"**, detta disposizioni a tutela della trasparenza dell'attività dell'Agenzia.

Il **comma 1** prevede che entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente, in materia di sicurezza delle attività subacquee.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di un adempimento cui l'amministrazione interessata provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO II
NAVIGAZIONE SUBACQUEA, MEZZI E INFRASTRUTTURE SUBACQUEE

Sezione I
Autorizzazioni e comunicazioni

L'**articolo 10**, rubricato **"Gestione delle interferenze nella dimensione subacquea"**, disciplina le modalità, i termini e le condizioni relative alla gestione delle interferenze suscettibili di determinarsi tra attività della dimensione subacquea, foriere di rischi per la sicurezza delle infrastrutture, per la salute e per la vita umana.

Il **comma 1** introduce la regola generale di una comunicazione operante per ogni attività sottoposta a diritti o poteri nazionali nella dimensione subacquea. Si prevede l'obbligo di inviare una comunicazione all'ASAS per chiunque intenda svolgere attività della dimensione subacquea nelle acque marine interne o nel mare territoriale, ovvero, in relazione alla piattaforma continentale o alla zona economica esclusiva, attività della dimensione subacquea relative a diritti o poteri giurisdizionali attribuiti allo Stato costiero dalle norme internazionali vigenti. Tale comunicazione, avente ad oggetto le attività da svolgere, la data e l'ora dell'effettivo svolgimento dell'attività programmata e gli eventuali titoli abilitativi, deve effettuarsi con un preavviso minimo di quindici giorni, fatti salvi i casi di urgenza e le operazioni di soccorso e di protezione civile.

Rimangono salve le libertà del mare e i limiti alla giurisdizione dello Stato costiero previsti dalle norme internazionali vigenti.

Il **comma 2** stabilisce i termini e le modalità per la trasmissione della comunicazione da parte dell'Agenzia alle autorità competenti. La norma dispone che l'Agenzia trasmette tempestivamente la suddetta comunicazione alle competenti autorità militari, marittime, di pubblica sicurezza e di

polizia giudiziaria, ed entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, può adottare misure di mitigazione del rischio di interferenze in concreto rilevato.

Il **comma 3** prevede che, in presenza di un rischio di interferenza, riscontrabile al ricorrere delle condizioni previste dalle lettere da a) a d) del comma 2, l'Agenzia, con proprio provvedimento, adotta le misure di mitigazione dei rischi di interferenza necessarie per permettere lo svolgimento in sicurezza dell'attività comunicata.

Il **comma 4** detta una regola speciale per il passaggio inoffensivo riguardante i mezzi battenti bandiera diversa a quella italiana**.**

Il **comma 5** disciplina le modalità di comunicazione agli organi competenti delle attività autorizzate ai sensi del comma 4 del presente articolo ***nonché quelle per le quali l'Agenzia ha definito o ha omesso di definire*** misure di gestione del rischio di interferenza.

Il comma 6 disciplina il bilanciamento degli interessi sottesi a più istanze di cui al comma 4 del presente articolo, riferite al medesimo contesto spaziale e temporale, con particolare riferimento a taluni settori sensibili meritevoli di valutazione.

Il comma 7 disciplina le modalità e i termini di presentazione delle istanze di autorizzazione da parte dell'Agenzia, di cui al comma 4 del presente articolo.

Il comma 8 prevede che le comunicazioni di cui al comma 1 e le autorizzazioni di cui al comma 4 possono avere ad oggetto una singola attività subacquea o una serie di attività subacquee dello stesso tipo ovvero tra di esse interconnesse.

Il comma 9 prevede, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'irrogazione della pena della reclusione fino a due anni, per chiunque esercita un'attività subacquea senza aver effettuato la comunicazione di cui al comma 1, senza aver conseguito le autorizzazioni di cui al comma 4 del presente articolo ovvero in violazione delle misure di mitigazione del rischio di interferenza di cui al comma 3.

Il comma 10 prevede che gli elementi, i documenti e le modalità della presentazione della comunicazione di cui al comma 1 e dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 4 del presente articolo, sono definiti con uno o più provvedimenti dell'Agenzia, di concerto con il Ministero della difesa. ***Il medesimo comma prevede, altresì, che con gli stessi provvedimenti, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definite le tipologie di operazioni rientranti nei casi di urgenza nonché le modalità di comunicazione semplificata riguardante le attività subacquee o iperbariche non programmabili.***

Il comma 11 disciplina l'attività di segnalazione di attività subacquee o di superficie necessarie per la tutela di interessi pubblici prevalenti. Si prevede che le autorità competenti, anche decorso il termine di cinque giorni previsto per la comunicazione di interferenze delle attività di cui al citato

comma 2, lettera c), hanno facoltà di segnalare all'Agenzia quelle attività subacquee o di superficie, ritenute necessarie in conseguenza di circostanze sopravvenute per la tutela di interessi pubblici prevalenti. L'Agenzia, nei successivi cinque giorni alla segnalazione, può adottare le misure di cui al comma 3 o revocare le autorizzazioni di cui al comma 4.

Le disposizioni in esame richiedono che l'Agenzia, per la gestione delle interferenze e di autorizzazione alla navigazione in immersione durante il passaggio inoffensivo nel mare territoriale, si doti di apposita piattaforma informatica, in grado, da un lato, di assicurare una cooperazione informativa e una comunicazione tra amministrazioni pubbliche, dall'altro, di garantire un contatto qualificato con l'utenza, ai fini del caricamento delle comunicazioni o delle istanze autorizzatorie o della comunicazione dei provvedimenti di gestione delle interferenze o autorizzatori.

Gli oneri discendenti da tale piattaforma sono quantificati nel commento dell'articolo 34, recante le disposizioni finanziarie, al cui esame si rinvia.

L'**articolo 11**, rubricato "**Comunicazione dei titoli abilitativi relativi alla dimensione subacquea**", disciplina le comunicazioni sui titoli abilitativi rilasciati da parte delle amministrazioni competenti sulle attività nella dimensione subacquea, al fine di consentire all'Agenzia di avere un quadro conoscitivo completo delle attività subacquee per poter svolgere i relativi compiti di coordinamento delle attività subacquee e le funzioni di prevenzione delle interferenze di cui all'articolo 10.

Il **comma 1** prevede che le amministrazioni competenti trasmettono all'Agenzia immediatamente e, comunque, entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione, i provvedimenti abilitativi e regolatori relativi allo svolgimento delle attività di superficie e della dimensione subacquea di propria competenza.

La disposizione in esame, limitandosi a prevedere uno scambio di informazioni, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 12**, rubricato "**Cooperazione informativa**", disciplina la cooperazione informativa interistituzionale in ambito militare.

Il comma 1 prevede che nello svolgimento dei compiti previsti dal presente disegno di legge di cui al precedente periodo è assicurata la condivisione delle informazioni tra l'Agenzia, la Marina Militare, il Comando Generale della Guardia di Finanza, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il **comma 2** prevede che al fine di concorrere alla prevenzione delle interferenze tra attività militari e tra attività militari e civili svolte nella dimensione subacquea, l'Agenzia elabora le informazioni

relative alle attività militari fornite dalle autorità militari competenti restituendo alle stesse il quadro completo delle informazioni disponibili, nel rispetto delle classificazioni di sicurezza.

Il **comma 3** prevede che l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee rende disponibili agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, i dati e le informazioni utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

La disposizione in esame, limitandosi a prevedere uno scambio di informazioni, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione II

Infrastrutture subacquee

L'**articolo 13**, rubricato **"Sicurezza delle infrastrutture subacquee"**, prevede le misure di sicurezza fisica delle infrastrutture subacquee.

Il **comma 1** stabilisce che, l'Agenzia definisce le misure necessarie per garantire la sicurezza fisica delle infrastrutture subacquee nelle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale e, limitatamente a quelle di interesse nazionale appartenenti a soggetti di nazionalità italiana, anche nell'alto mare, nel rispetto delle direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri o Dall'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, ai sensi dell'articolo 3, comma e, ferme restando le discipline nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555, relative a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910 del 2014 e della direttiva(UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 nonché la disciplina nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e in raccordo con le Autorità competenti ai sensi delle rispettive discipline attuative.

Il **comma 2** prevede che l'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 può:

a) individuare e monitorare, le attività subacquee che possono determinare, per tipologia, prossimità o quota, un rischio per piattaforme, isole artificiali, infrastrutture e strumentazione di ricerca, porti, cavi e condotte in aree soggette alla giurisdizione nazionale;

b) concorrere a definire, le misure per la verifica, la ricognizione, il monitoraggio ***e la sorveglianza*** dell'intera rete delle infrastrutture subacquee di interesse nazionale, promuovendo l'impiego sinergico dei rispettivi mezzi e la condivisione delle informazioni ottenute;

c) concorrere a definire i piani di emergenza per il ripristino della funzionalità di cavi e condotte oggetto di rottura, la prevenzione, la mitigazione e il contrasto degli inquinamenti e procedure per interventi di necessità e urgenza di manutenzione e riparazione di cavi e condutture posizionati sulla

piattaforma continentale nazionale, salve le situazioni di emergenza prodotte da inquinamento marino di cui all'articolo 24, comma 8, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

d) promuovere il coordinamento tra le amministrazioni competenti, per definire le misure idonee a consentire il recupero di eccedenze di banda o di flusso tra i differenti utilizzatori per sopperire a situazioni di interruzione o rottura di cavi e condutture;

e) concorrere a definire, in merito ad aspetti di sicurezza afferenti alle attività subacquee, il percorso dei cavi e delle condutture da posare sulla piattaforma continentale nazionale ***e, sentiti i gestori delle infrastrutture interessate, i criteri da osservare nelle fasi di studio dei corridoi per l'individuazione del percorso dei cavi e delle condutture.***

Le disposizioni regolano alcune delle funzioni dell'Agenzia già individuate nell'articolo 6, al cui esercizio sono associati gli oneri quantificati nell'analisi dell'articolo 34, cui si rinvia.

Inoltre, le disposizioni sono dirette ad includere nella potestà regolatoria dell'Agenzia le misure per la sorveglianza dell'intera rete delle infrastrutture subacquee di interesse nazionale nonché i criteri da osservare nelle fasi di studio dei corridoi per l'individuazione del percorso dei cavi e delle condutture. Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto riguardano un'attività regolatoria già di competenza dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere b) ed e), venendo precisato il relativo ambito applicativo.

Sezione III

Mezzi subacquei

L'**articolo 14**, rubricato **"Soccorso a mezzi subacquei civili sinistrati"**, prevede un'attività promozionale per lo sviluppo di una capacità nazionale di soccorso a mezzi subacquei civili e relativo personale.

Il **comma 1** dispone che l'Agenzia, avvalendosi della Marina Militare, del concorso del Comando Generale delle Capitanerie di porto, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando Generale della Guardia di finanza, promuove lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati, nel rispetto delle competenze stabilite dalla normativa vigente per il coordinamento della ricerca ed il soccorso in mare e le specifiche capacità per il soccorso ai sommergibili militari sinistrati.

La disposizione in esame si limita a regolare alcune delle funzioni dell'Agenzia già individuate nell'articolo 6, al cui esercizio sono associati gli oneri quantificati nell'analisi dell'articolo 34, cui si rinvia.

Le forme di avvalimento sono disciplinate da appositi atti non onerosi, con conseguente neutralità finanziaria, potendosi impegnare ciascun ente a fornire il supporto convenuto in ragione della specifica competenza posseduta e nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disposizione non impone attività obbligatorie, ma facoltizza l'Agenzia e le amministrazioni interessate a verificare, sul piano amministrativo: a) il contributo che ciascun ente è idoneo a fornire all'Agenzia in ragione della specifica competenza posseduta e delle attività proprie svolte; b) la possibilità di svolgere tale contributo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ne deriva che soltanto qualora tale contributo possa essere assicurato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, potrà provvedersi alla sottoscrizione della relativa convenzione. Per l'effetto, la disposizione non prevede spese obbligatorie, derivanti da attività necessitate e imposte dalla legge, ma sole attività eventuali, suscettibili di essere dedotte in sede convenzionale soltanto ove possano essere espletate a invarianza finanziaria.

L'**articolo 15**, rubricato **"Caratteristiche dei mezzi subacquei"**, attribuisce all'Agenzia il potere di regolazione delle caratteristiche tecniche che devono possedere i mezzi subacquei non militari.

Il **comma 1** prevede che l'Agenzia, con provvedimento adottato di concerto con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce ***i requisiti e le dotazioni minime*** di sicurezza, con riferimento ***altresì*** ai sistemi di estrazione di emergenza di persone da mezzi pilotati, nonché l'installazione di un trasponder e di sistemi di localizzazione subacquea, che devono possedere i mezzi subacquei non militari, operanti nelle acque interne, nel mare territoriale, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva. Si prevede, altresì, che, con le modalità innanzi illustrate, sono definite anche le relative procedure di verifica del rispetto degli standard di sicurezza così definiti e le ***relative procedure di certificazione***. ***L'Agenzia, in relazione alle attività di certificazione, sulla base di convenzioni non onerose concluse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, può collaborare con enti di normazione tecnica nonché con soggetti accreditati a livello nazionale e internazionale, al fine di certificare la conformità ai requisiti e alle dotazioni minime di sicurezza. Gli oneri derivanti dalle attività di certificazione sono posti a carico degli operatori istanti.***

Il **comma 2** prevede che sono in ogni caso considerati idonei all'utilizzo i mezzi subacquei non militari che rispettano standard internazionali di riferimento compatibili rispetto a quelli definiti dall'Agenzia ai sensi del comma 1. L'Agenzia, con provvedimento adottato ai sensi del comma 1, definisce le procedure di verifica della idoneità all'utilizzo.

Le disposizioni in esame si limitano a regolare alcune delle funzioni dell'Agenzia già individuate nell'articolo 6, al cui esercizio sono associati gli oneri quantificati nell'analisi dell'articolo 34, cui si rinvia.

Dalla disposizione non discendono, inoltre, nuovi o maggiori oneri a carico dei ministeri concertanti (della difesa, dell'interno, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy e delle infrastrutture e dei trasporti). Difatti, come tipicamente avviene per ogni procedimento amministrativo implicante l'acquisizione – sul progetto di decisione predisposto dall'amministrazione procedente – dell'assenso motivato (sotto forma del concerto) dell'amministrazione concertante, i ministeri individuati dal comma 1 sono chiamati a intervenire, nell'ambito del procedimento regolatorio, soltanto per manifestare la propria posizione sullo schema di decisione adottato dall'Agenzia; ciò, in relazione ai profili di rispettiva competenza. Di conseguenza, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dei ministeri in parola, intervenendo gli stessi soltanto per i profili di competenza e ai meri fini dell'espressione del concerto, nell'esercizio dell'ordinaria attività di istituto.

Quanto alla verifica dell'idoneità all'utilizzo, da condurre secondo le modalità definite dall'Agenzia, essa compete agli organi titolari di poteri di accertamento in materia ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, cui si rinvia per l'illustrazione delle ragioni di invarianza finanziaria.

In particolare, si è in presenza di disposizioni che regolano le modalità di svolgimento di attività subacquee comunque soggette a controllo amministrativo, alla stregua di quanto rilevato nell'analisi dell'articolo 27: pertanto, i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, già chiamati in relazione ai doveri di istituto all'accertamento del rispetto della normativa settoriale, opereranno assumendo come parametro di riferimento delle verifiche da svolgere anche le ulteriori regole tecniche definite ai sensi del presente articolo.

Di conseguenza, anche sotto il profilo della verifica amministrativa, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando le attività di controllo in parola svolte nell'ambito dei consueti servizi di istituto.

L'**articolo 16**, rubricato **"Comando e conduzione dei mezzi subacquei"**, definisce i requisiti per la conduzione di mezzi subacquei non militari con equipaggio a bordo o senza equipaggio.

Il comma 1 prevede che il comandante dei mezzi subacquei non militari battenti bandiera italiana destinati al trasporto di persone o merci o con equipaggio a bordo, deve essere in possesso di una speciale qualificazione professionale, riferita al comando di mezzi subacquei, aggiuntiva rispetto a

quella richiesta per il comando di navi battenti bandiera italiana, fermi gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia.

Il comma 2 prevede che colui che conduce o, comunque, controlla mezzi subacquei non militari senza equipaggio, anche autonomi, dal territorio dello Stato o da navi battenti bandiera italiana, deve essere in possesso di una speciale qualificazione professionale, fermi gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia.

Il **comma 3** prevede che uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta dell'autorità politica delegata per le politiche del mare di concerto con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati:

a) i programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale di cui al comma 1;

b) i programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale ***di cui al comma 2***.

Il **comma 4** prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 12.000 euro per chiunque assume o ritiene il comando, la condotta o il controllo di mezzi subacquei in assenza della speciale qualificazione professionale prevista dal presente articolo.

Il **comma 5** prevede l'applicazione dei criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al comma 4.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per la cura dell'interesse pubblico già affidato alla propria competenza. Con riferimento alla competenza sanzionatoria, si rinvia all'articolo 26, recante la disciplina degli organi deputati all'accertamento e all'irrogazione delle relative sanzioni. Sotto tale ultimo profilo, infatti, il comma 4 prevede una nuova fattispecie di illecito amministrativo: i proventi derivanti dall'irrogazione delle relative sanzioni sono acquisiti al bilancio dello Stato per essere riassegnati all'Agenzia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f).

Sotto tale ultimo profilo, si fa presente che, come previsto dall'articolo 26, comma 4, all'accertamento delle infrazioni provvedono i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. L'elencazione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria è prevista dall'articolo 57 c.p.p., le autorità di pubblica sicurezza e le forze di polizia sono regolate dagli articoli 15 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mentre l'attività di accertamento del rispetto

della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro è regolata altresì dagli articoli 9 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si è in presenza di disposizioni che regolano le modalità di svolgimento di attività di navigazione subacquea comunque soggette a controllo amministrativo, alla stregua di quanto rilevato nell'analisi dell'articolo 26: pertanto, i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, già chiamati in relazione ai doveri di istituto all'accertamento del rispetto della normativa settoriale, opereranno assumendo come parametro di riferimento delle verifiche da svolgere anche le ulteriori regole tecniche definite ai sensi del presente articolo.

Di conseguenza, anche sotto il profilo della verifica amministrativa, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando le attività di controllo in parola svolte nell'ambito dei consueti servizi di istituto, finanziati dai pertinenti capitoli di bilancio (relativi al funzionamento dei dicasteri di appartenenza degli organi accertatori).

Sezione IV

Linee guida

L'**articolo 17**, rubricato **"Sviluppo di tecnologie subacquee"**, prevede l'adozione di Linee guida per lo sviluppo delle tecnologie subacquee.

Il **comma 1** prevede che l'Agenzia, per lo sviluppo di tecnologie subacquee e per l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate, può collaborare con il Polo Nazionale della dimensione Subacquea (PNS) e gli enti pubblici di ricerca preposti sul territorio nazionale per adottare linee guida non vincolanti. ***L'Agenzia può inoltre acquisire, sullo schema di linee guida, pareri di imprese subacquee e iperbariche a titolo non oneroso e non vincolante, oltre che il parere tecnico non vincolante dei gestori di infrastrutture subacquee di preminente interesse nazionale. Trattandosi di attività (adozione di linee guida non vincolanti) già assegnata all'Agenzia dall'articolo 17, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***

Il **comma 2** prevede che, ferma restando la necessità di coordinamento con iniziative di ricerca internazionali o europee a cui partecipano le università e gli enti pubblici di ricerca, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, l'Agenzia può, altresì, individuare e sviluppare tecnologie e soluzioni tecniche avanzate per:

a) l'incremento dei livelli di sicurezza dei mezzi subacquei, il loro tracciamento, la prevenzione delle collisioni ed i sistemi di recupero;

b) il monitoraggio del fondale marino ai fini di protezione dell'ambiente, in coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Servizio nazionale della protezione civile;

c) l'individuazione e la localizzazione dei rischi relativi alla dimensione subacquea e dei relativi sistemi di gestione e allertamento, in coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca e il Servizio nazionale della protezione civile;

d) la mappatura dei fondali in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca per quanto attiene all'acquisizione e alla condivisione di dati;

e) ***la sorveglianza***, la resilienza fisica e la protezione delle infrastrutture subacquee.

f) la definizione di soluzioni per la riduzione dell'impatto da attività mineraria abissale tenendo conto delle attività svolte a livello europeo ed internazionale da enti pubblici di ricerca;

g) la definizione di metodologie per il ripristino e la riparazione di cavi e condutture;

h) la standardizzazione di componenti e apparati dei mezzi subacquei;

i) le tecniche di soccorso ai sommergibili civili sinistrati in coordinamento con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Marina Militare, le Capitanerie di porto-Guardia Costiera e la Guardia di Finanza.

L'attività dell'agenzia rientra tra quelle individuate nell'articolo 6 al cui esercizio la stessa provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 34.

Le forme di collaborazione con le altre amministrazioni, già possibili sulla base dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, sono regolate da appositi atti non onerosi, con conseguente neutralità finanziaria, potendosi impegnare ciascun ente a fornire il supporto convenuto in ragione della specifica competenza posseduta e nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disposizione non impone attività obbligatorie, ma facoltizza l'Agenzia e le amministrazioni interessate a verificare, sul piano amministrativo: a) il contributo che ciascun ente è idoneo a fornire all'Agenzia in ragione della specifica competenza posseduta e delle attività proprie svolte; b) la possibilità di svolgere tale contributo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ne deriva che soltanto qualora tale contributo possa essere assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, potrà provvedersi alla sottoscrizione della relativa convenzione di collaborazione per le finalità indicate nel presente articolo. Per l'effetto, la disposizione non prevede spese obbligatorie, derivanti da attività necessitate e imposte dalla legge, ma sole attività eventuali, suscettibili di essere dedotte in sede convenzionale soltanto ove possano essere espletate a invarianza finanziaria.

CAPO IV

ATTIVITA' SUBACQUEE E IPERBARICHE

Sezione I

Ambito di applicazione

L'**articolo 18**, rubricato "Lavori subacquei e iperbarici ed attività escluse", al **comma 1**, si limita a definire le varie attività subacquee e iperbariche che sono da ritenersi rilevanti ai sensi del Capo IV.

Il **comma 2** delimita l'ambito di applicazione del Capo IV, facendo riferimento alle attività afferenti ai lavori effettuati da operatori e imprese del settore subacqueo e iperbarico, eccetto le attività svolte dalle Forze armate e di polizia e dai Vigili del fuoco che continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni di settore, anche con riferimento al conseguimento del brevetto militare da operatore subacqueo ove richiesto.

Il **comma 3** precisa che è stato incluso nel perimetro di applicazione del disegno di legge anche il servizio di soccorso fornito da volontari delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonostante non si tratti di lavoratori autonomi o subordinati. Stante la peculiarità di tale figura, si prevede un DPCM, da adottare previo coinvolgimento di alcuni soggetti interessati e, in particolare, con l'intesa della Conferenza Unificata, tenendo conto dei margini di autonomia che la legislazione vigente già riconosce.

Le disposizioni del comma 1 e del comma 2, limitandosi a regolare la portata oggettiva delle disposizioni di cui al Capo IV, assumono natura ordinamentale e dalla loro attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al comma 3, limitandosi a regolare le modalità di disciplina del servizio di soccorso fornito da volontari delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, assumono natura ordinamentale e dalla loro attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Sezione II

Operatori subacquei e iperbarici

L'**articolo 19**, rubricato "Qualifiche professionali e ambiti operativi", è finalizzato ad assicurare standard di tutela uniformi per tutti i professionisti, a prescindere dalla finalità professionale dell'immersione, salva rimanendo la possibilità di deroghe, per quelle immersioni occasionali a scopo di ricerca.

Il **comma 1** prevede l'obbligo di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali di cui all'articolo 20, al fine di poter svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico

sia nell'acque interne, che nel mare territoriale, nonché - solo per i lavoratori italiani dipendenti di soggetti italiani o, comunque, aventi sede in Italia - nella zona esclusiva economica, nelle acque sovrastanti la piattaforma continentale e nell'alto mare.

Vengono, altresì, specificate le qualifiche professionali per le quali si richiede tale iscrizione, definite in base alla profondità delle immersioni, comprendendo così gli operatori ***tecnici subacquei*** di basso, medio o alto fondale e i tecnici iperbarici. ***Si precisa che le figure professionali oggetto di regolazione sono quelle degli operatori tecnici subacquei. In particolare, la disposizione chiarisce espressamente che i quattro livelli di qualificazione si articolano in quelli di:***

- operatore tecnico subacqueo (OTS) di basso fondale;

- operatore tecnico subacqueo (OTS) di medio fondale;

- operatore tecnico subacqueo (OTS) di alto fondale.

- tecnico iperbarico (TI).

Il **comma 2** definisce i presupposti per l'esercizio delle attività comprese nell'ambito di cui al comma 1 per gli operatori tecnico o scientifici non in possesso della prescritta qualifica professionale. Nello specifico, ciò viene consentito, previa autorizzazione, per particolari e motivate esigenze legate a finalità di ricerca sorte durante l'immersione, a condizione che il personale interessato sia munito di apposito brevetto subacqueo-ricreativo, oltre che idoneo dal punto di vista sanitario, ovvero sia in possesso di documentazione attestante l'espletamento di uno corso teorico-pratico, con esito positivo, concernente la specifica attività e le procedure tecniche e di sicurezza applicate, ovvero sia accompagnato da un OTS e l'immersione avvenga nei limiti del brevetto posseduto.

Le disposizioni in esame, limitandosi a definire le qualifiche professionali e gli ambiti operativi, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto alla tenuta del registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali si fa rinvio a quanto rappresentato a commento dell'articolo 20.

L'**articolo 20,** rubricato "Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali", **al comma 1,** modifica la denominazione del registro dei sommozzatori in servizio locale, di cui all'articolo 3 del DM 13 gennaio 1979, che viene sostituito dal "*registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali*", di più ampia portata.

Invero, si rileva che il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto sopra citato, riguarda, ai sensi degli articoli 114 e 116 del codice della navigazione, i soli palombari in servizio locale, che "*esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente*

anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione" (art. 204 regolamento di esecuzione del codice della navigazione): si tratta, dunque, di un registro avente una portata circoscritta, non rilevante per i lavori subacquei regolati dal presente disegno di legge, che sono invece suscettibili di svolgimento al di fuori dell'ambito del porto. Si conferma, dunque, la disciplina, evidenziandosi l'esigenza, a tutela della sicurezza dei lavoratori, di una previsione in norma dei requisiti abilitanti all'iscrizione nel registro.

La tenuta del registro può essere svolta in via digitale, mediante la piattaforma informatica di cui l'Agenzia dovrà dotarsi. Pertanto, per la quantificazione degli oneri discendenti dall'avvio e dalla gestione di tale piattaforma informatica, si rinvia al commento dell'articolo 34, recante le disposizioni finanziarie.

L'**articolo 21,** rubricato "Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali", **al comma 1,** elenca i requisiti occorrenti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, costituiti da: a) maggiore età; b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ***o appartenente allo Spazio economico europeo o cittadinanza svizzera ovvero, per persone in possesso di una cittadinanza diversa, valido titolo di soggiorno***; c) ***fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, possesso di un titolo di studio professionale di durata almeno triennale, compreso quello conseguito all'estero e riconosciuto***; d) attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti, scuole o centri di formazione professionali autorizzati, all'esito di corsi disciplinati con provvedimento dell'Agenzia con l'intesa della Conferenza Unificata; e) in alternativa al requisito di cui alla lett. d), brevetto di operatore subacqueo militare ***o brevetto di sommozzatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rilasciato dalla Scuola dei sommozzatori del citato Corpo****; f)* ***idoneità alla mansione, accertata e certificata da un*** medico subacqueo, conforme ai requisiti definiti con provvedimento dell'ASAS; g) assenza di condanne penali per delitto non colposo.

Il **comma 2** prevede che le modalità di accertamento dei requisiti di iscrizione, di organizzazione e tenuta del registro di cui all'articolo 20 sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comandante generale delle Capitanerie di Porto di concerto con l'Agenzia.

Le disposizioni in esame, limitandosi a definire i requisiti di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per la cura dell'interesse pubblico già affidato alla propria competenza.

Gli oneri per la visita del medico subacqueo sono a carico del richiedente l'iscrizione o, se lavoratore dipendente, dell'impresa subacquea e iperbarica per cui lo stesso svolge attività lavorativa.

Infine, con specifico riferimento ai corsi organizzati da regioni e province autonome, i relativi oneri sono posti a carico degli operatori cui viene rilasciato l'attestato professionale.

L'**articolo 22,** rubricato "Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero", al **comma 1**, consente al professionista abilitato nel proprio Stato di origine (appartenente all'Unione europea, allo Spazio economico europeo o alla Svizzera) di poter svolgere la propria attività subacquea e iperbarica in Italia, in maniera stabile ovvero per immersioni occasionali.

Il **comma 2** prevede che, a seguito del riconoscimento della qualifica, il professionista estero possa chiedere l'iscrizione nel Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, la quale resta comunque subordinata ai requisiti di età, di cittadinanza e di tipo sanitario e giudiziario stabiliti dal precedente articolo 21.

Il **comma 3** individua nell'Agenzia l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.

L'attività dell'agenzia rientra tra quelle individuate nell'articolo 6 al cui esercizio la stessa provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 34.

L'**articolo 23,** rubricato "Sorveglianza sanitaria", al **comma 1**, regola la sorveglianza sanitaria dell'operatore tecnico subacqueo (OTS) e ***del*** tecnico iperbarico (~~***O***~~TI), prevedendo l'obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro in caso di infortunio o malattia prolungata**. *La visita medica dettagliata per l'accertamento dell'idoneità alla mansione è effettuata dal medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in possesso della formazione specifica ulteriore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r).***

Il **comma 2** prevede che, in caso di violazione di tale obbligo, la sospensione della validità del libretto personale sino alla regolarizzazione della posizione dell'interessato.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 24,** rubricato "Libretto personale informatico degli operatori subacquei e iperbarici ***professionali***", al **comma 1**, dispone che ciascun OTS e TI sia dotato di un libretto personale di tipo informatico in cui devono essere annotati, in lingua sia italiana che inglese, fra l'altro: il titolo di studio; l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali, anche acquisite tramite la frequenza di corsi professionali, aggiornamento, stage o apprendistato presso aziende e imprese, in Italia o all'estero; l'idoneità ***alla mansione*** con l'indicazione del medico subacqueo certificatore e gli eventuali infortuni subiti.

Il **comma 2** prevede che il libretto personale, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Agenzia, è vidimato digitalmente, per gli operatori subacquei e iperbarici ***professionali***, dall'ufficio di compartimento marittimo competente.

Il **comma 3** prevede che ***gli operatori subacquei e iperbarici professionali, quando richiesti, sono tenuti*** comunicare gli estremi identificativi del libretto informatico ai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e alle autorità di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima.

Il **comma 4** prevede che il libretto personale deve essere vidimato, su richiesta dell'interessato, con cadenza annuale dall'ufficio di compartimento marittimo competente, previo superamento di apposito esame idoneità psicofisica, disciplinato dall'Agenzia con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f).

Il **comma 5** prevede che, in caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti un'interruzione dell'attività lavorativa, ***fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124***, il datore di lavoro provvede, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte di un medico subacqueo, all'annotazione sul libretto informatico dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso di lavoratore autonomo, l'annotazione sul libretto personale è effettuata da un medico subacqueo.

Il **comma 6** prevede che allo scadere del periodo di efficacia del certificato di ***idoneità alla mansione***, l'efficacia del libretto personale è sospesa. La sospensione cessa con la presentazione, a cura dell'operatore subacqueo o iperbarico ***professionale*** della certificazione medica, rilasciata da un medico subacqueo, attestante l'idoneità ***alla mansione***, e la conseguente annotazione sul medesimo libretto della rinnovata idoneità medica.

Il **comma 7** prevede che le modalità di tenuta, rinnovazione, sospensione e riattivazione dell'efficacia del libretto personale informatico sono definite con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, ***di concerto con*** il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comandante Generale delle Capitanerie di Porto, ***d'intesa con il direttore generale dell'***Agenzia.

Le disposizioni in esame, nel regolare alcune delle funzioni assegnate all'Agenzia, cui è possibile provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 34, non determinano, di per sé, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto al rilascio, alla rinnovazione, alla validazione del libretto informatico, si tratta di attività suscettibili di essere svolte in via digitale, mediante la piattaforma informatica messa a disposizione dall'Agenzia. Pertanto, per la quantificazione degli oneri discendenti dall'avvio e dalla gestione di tale piattaforma informatica, si rinvia alla disamina dell'articolo 34, recante le disposizioni finanziarie. Si fa, inoltre, presente che il libretto è rilasciato in favore di chi è iscritto nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, che corrisponde al registro dei sommozzatori in servizio locale, già tenuto dal comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, di cui viene, ai sensi dell'articolo 20, modificata la denominazione. Di conseguenza, il rilascio del libretto rientra tra le attività di gestione del relativo registro. Con riferimento alle attività regolatorie previste, esse sono suscettibili di essere svolte ad invarianza di risorse dalle Amministrazioni interessate, ciascuna intervenendo, ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo, impiegando le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispongono per la cura dell'interesse pubblico già affidato alla propria competenza.

Con specifico riferimento al rilascio del certificato di cui ai commi 5 e 6, si osserva, altresì, che i relativi oneri sono comunque posti a carico dell'istante o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge l'attività lavorativa, similmente a quanto previsto dal comma 1, lettera f), dell'articolo 21.

Infine, come previsto dall'articolo 26, comma 4, all'accertamento delle violazioni provvedono i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Al riguardo, si fa presente che l'elencazione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria è prevista dall'articolo 57 c.p.p., le autorità di pubblica sicurezza e le forze di polizia sono regolate dagli articoli 15 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mentre l'attività di accertamento del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro è regolata altresì dagli articoli 9 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si è in presenza di disposizioni che regolano le modalità di svolgimento di attività subacquee, comunque, soggette a controllo amministrativo, alla stregua di quanto rilevato nell'analisi

dell'articolo 26: con particolare riguardo al libretto personale, si osserva che la disciplina vigente (cfr. articolo 4 del decreto del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979) già prevede il libretto di ricognizione, rilasciato all'atto dell'iscrizione nel registro dei sommozzatori citato. Pertanto, i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, già chiamati in relazione ai doveri di istituto all'accertamento del rispetto della normativa settoriale, opereranno assumendo come parametro di riferimento delle verifiche da svolgere anche le ulteriori regole tecniche definite ai sensi del presente articolo.

Di conseguenza, anche sotto il profilo della verifica amministrativa, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando le attività di controllo in parola svolte nell'ambito dei consueti servizi di istituto, finanziati dai pertinenti capitoli di bilancio (relativi al funzionamento dei dicasteri di appartenenza degli organi accertatori).

Sezione III

Imprese subacquee e iperbariche

L'**articolo 25, al comma 1,** prevede l'adozione di una regolamentazione tecnica che deve orientare le attività subacquee e iperbariche, con particolare riferimento:

- alle procedure operative e quelle di emergenza;
- la formazione e la qualificazione degli operatori interessati;
- le attrezzature e gli equipaggiamenti da utilizzare;
- gli aspetti concernenti la medicina subacquea, la sicurezza e l'igiene.

La norma stabilisce che le regole tecniche concernenti i suddetti ambiti devono essere contenute in un decreto del Presidente della Repubblica, che presuppone il concerto di tutti i ministri interessati, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, nonché l'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano raggiunta in sede di Conferenza Unificata.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

CAPO V

SANZIONI

Il Capo V disciplina le sanzioni irrogabili qualora il fatto non costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.

In particolare, il potere di accertamento è stato conservato in capo alle autorità competenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, mentre il potere di irrogazione delle sanzioni è stato attribuito all'autorità marittima ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, garantendo l'esigenza di capillarità sul piano territoriale di esercizio della relativa funzione.

All'**articolo 26,** rubricato "Operatori tecnici subacquei e iperbarici ***professionali***", vengono previste le sanzioni concernenti l'attività svolta dagli OTS e TI.

Più precisamente, ai **commi da 1 a 3**, in caso di inosservanza di quanto disposto in materia di registro e libretto personale, è stabilito:

- per la mera omissione dei dati identificativi del libretto, il divieto di svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico fino all'avvenuta regolarizzazione della propria posizione;
- per lo svolgimento di lavori subacquei e iperbarici senza iscrizione nel registro, nei casi in cui è obbligatoria, senza libretto o con libretto non vidimato, sospeso o non rinnovato, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro;
- per l'impiego di OTS e OTU in violazione delle sopra richiamate disposizioni in materia di registro e libretto personale, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del relativo datore di lavoro o committente, di una somma da 700,00 euro a 2.500,00 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

Il **comma 4** prevede che i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Si prevede, inoltre, che l'autorità marittima è competente nell'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il **comma 5** prevede che le sanzioni in esame non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.

La disposizione, nel prevedere nuove fattispecie di illecito, affida il loro accertamento e la conseguente attività di irrogazione delle sanzioni amministrative in capo agli organi di polizia e agli organi accertatori aventi già competenza in materia di violazione delle disposizioni sulla tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro o di infrazioni alle regole della navigazione marittima. Ne deriva che le attività di accertamento e di applicazione delle sanzioni possono essere svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse personali, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si fa presente che l'elencazione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria è prevista dall'articolo 57 c.p.p., le autorità di pubblica sicurezza e le forze di polizia sono regolate dagli articoli 15 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mentre l'attività di accertamento del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro è regolata altresì dagli articoli 9 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Inoltre, si evidenzia che la distinzione tra polizia terrestre e marittima discende dalla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che attribuisce alla competenza del Corpo della Guardia di Finanza la sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia. Quanto all'autorità marittima, essa è individuata, ai sensi degli articoli 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e degli articoli 16 e 18 del codice della navigazione, nel Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo prevede nuove fattispecie di illecito amministrativo.

Preliminarmente, si rileva che già l'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, quali quelle in esame, possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, con conseguente emersione di una competenza già prevista dalla legislazione vigente.

In ogni caso, i poteri di accertamento sono assegnati dall'articolo agli organi di polizia e agli organi accertatori aventi già competenza in materia di violazione delle disposizioni sulla tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro o di infrazioni alle regole della navigazione marittima, con la conseguenza che, in ragione della specifica competenza posseduta e alla sua afferenza alle materie regolate dal disegno di legge, il potere di accertamento è suscettibile di essere esercitato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (cfr. articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, che attribuisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle capitanerie di porto il potere di accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37 in materia di sicurezza della navigazione marittima; cfr. anche l'articolo 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, che assegna la competenza a svolgere i controlli sul rispetto delle disposizioni sull'inquinamento provocato dalle navi nonché l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, agli ufficiali, agli agenti di polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, agli ufficiali e sottufficiali della marina militare e agli altri soggetti di cui all'art. 1235 del codice della navigazione, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni).

Quanto al potere di irrogazione delle sanzioni, esso è attribuito all'autorità marittima che è già titolare del potere di ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 in relazione

a fattispecie di illecito afferenti alla navigazione marittima (cfr. articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 99).

Di conseguenza, si è in presenza di disposizioni che regolano le modalità di svolgimento di attività subacquee comunque soggette a controllo amministrativo: pertanto, i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, già chiamati in relazione ai doveri di istituto all'accertamento del rispetto della normativa settoriale, opereranno assumendo come parametro di riferimento delle verifiche da svolgere anche le ulteriori regole tecniche definite ai sensi del presente articolo.

Anche sotto il profilo dell'attività sanzionatoria, non discendono dunque nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando le attività in parola svolte nell'ambito dei consueti servizi di istituto, finanziati dai pertinenti capitoli di bilancio (relativi al funzionamento dei Dicasteri di appartenenza degli organi di controllo).

I proventi derivanti dall'irrogazione delle relative sanzioni sono acquisiti al bilancio dello Stato per essere riassegnati all'Agenzia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f).

All'**articolo 27,** rubricato "**Imprese subacquee e iperbariche**", vengono, altresì, previste sanzioni in relazione all'attività svolta in modo irregolare dalle imprese subacquee o iperbariche, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia.

In particolare, **al comma 1**, si prevede che le imprese subacquee o iperbariche che svolgono attività subacquee e iperbariche in violazione delle regole tecniche di cui all'articolo 25 sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro.

Il **comma 2** prevede che i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, provvedono all'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Si prevede che l'autorità marittima è competente nell'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il **comma 3** prevede che le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.

La disposizione, nel prevedere nuove fattispecie di illecito, affida il loro accertamento e la conseguente attività di irrogazione delle sanzioni amministrative in capo agli organi di polizia e agli organi accertatori aventi già competenza in materia infrazioni alle regole della navigazione marittima. Ne deriva che le attività di accertamento e di applicazione delle sanzioni possono essere

svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse personali, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si fa presente che l'elencazione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria è prevista dall'articolo 57 c.p.p., le autorità di pubblica sicurezza e le forze di polizia sono regolate dagli articoli 15 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mentre l'attività di accertamento del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro è regolata altresì dagli articoli 9 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si evidenzia, inoltre, che la distinzione tra polizia terrestre e marittima discende dalla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che attribuisce alla competenza del Corpo della Guardia di Finanza la sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia. Quanto all'autorità marittima, essa è individuata, ai sensi degli articoli 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e degli articoli 16 e 18 del codice della navigazione, nel Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo prevede nuove fattispecie di illecito amministrativo.

Preliminarmente, si rileva che già l'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, quali quelle in esame, possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, con conseguente emersione di una competenza già prevista dalla legislazione vigente.

In ogni caso, i poteri di accertamento sono assegnati dall'articolo agli organi di polizia e agli organi accertatori aventi già competenza in materia di violazione delle disposizioni sulla tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro o di infrazioni alle regole della navigazione marittima, con la conseguenza che, in ragione della specifica competenza posseduta e alla sua afferenza alle materie regolate dal disegno di legge, il potere di accertamento è suscettibile di essere esercitato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (cfr. articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, che attribuisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle capitanerie di porto il potere di accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37 in materia di sicurezza della navigazione marittima; cfr. anche articolo 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, che assegna la competenza a svolgere i controlli sul rispetto delle disposizioni sull'inquinamento provocato dalle navi nonché l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, agli ufficiali, agli agenti di polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, agli ufficiali e sottufficiali della marina militare e agli altri soggetti di cui all'art. 1235 del codice della navigazione, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni).

Quanto al potere di irrogazione delle sanzioni, esso è attribuito all'autorità marittima che è già titolare del potere di ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 in relazione a fattispecie di illecito afferenti alla navigazione marittima (cfr. articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 in materia di gente di mare).

Di conseguenza, si è in presenza di disposizioni che regolano le modalità di svolgimento di attività subacquee comunque soggette a controllo amministrativo: pertanto, i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, già chiamati in relazione ai doveri di istituto all'accertamento del rispetto della normativa settoriale, opereranno assumendo come parametro di riferimento delle verifiche da svolgere anche le ulteriori regole tecniche definite ai sensi del presente articolo.

Anche sotto il profilo dell'attività sanzionatoria, non discendono dunque nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando le attività in parola svolte nell'ambito dei consueti servizi di istituto, finanziati dai pertinenti capitoli di bilancio (relativi al funzionamento dei Dicasteri di appartenenza degli organi di controllo).

I proventi derivanti dall'irrogazione delle relative sanzioni sono acquisiti al bilancio dello Stato per essere riassegnati all'Agenzia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f).

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

L'**articolo 28,** ***rubricato "Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di competenze della Marina militare e compiti della Guardia di finanza",*** reca modifiche all'articolo 111 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che elenca le competenze particolari della Marina militare.

Il **comma 1** aggiunge al citato articolo 111, comma 1, dopo la lettera d), ulteriori lettere che integrano il novero delle competenze della Marina militare in materia di:

- regolamentazione tecnica riguardante la navigazione subacquea militare e l'abilitazione alla conduzione e controllo dei mezzi subacquei militari;
- protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale, al fine di prevenire la distruzione, il danneggiamento o la manomissione di condutture e cavi sottomarini;
- controllo nelle acque interne, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalità, la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata;

- cooperazione con le marine militari di altri Stati per la vigilanza delle infrastrutture subacquee (lettera d-quinquies).

Il **comma 2** modifica il comma 1-bis del citato articolo 111, inserendo il concerto anche dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, ai fini della modifica del decreto istitutivo del Polo nazionale della subacquea.

Il **comma 3** integra rispettivamente la lettera d-ter) e la lettera d-quater), comma 1, dell'articolo 111 in parola, precisando che alle attività ivi regolate concorre la Guardia di finanza in relazione alle competenze attribuitele a legislazione vigente.

Le disposizioni specificano, in relazione alle attività della dimensione subacquea, competenze di difesa dello Stato e di polizia del mare già ascritte, rispettivamente, alla Marina Militare e alla Guardia di Finanza, con la conseguenza che all'esercizio delle relative funzioni la Marina Militare e la Guardia di Finanza possono provvedere nell'ambito delle risorse personali, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 29** reca modifiche al Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, allo scopo di adeguare le previsioni concernenti le attività subacquee alle funzioni di controllo attribuite ad ASAS. In particolare:

- la **lettera a)** integra l'articolo 69, comma 1, introducendo l'obbligo di comunicazione all'Agenzia, in caso di pericolo, naufragio o altro sinistro riguardante un mezzo subacqueo, a prescindere dalla capacità operativa di soccorso, ascrivibile alla Marina militare per le operazioni subacquee;
- la **lettera b)** interviene sull'articolo 73, comma 1, in materia di rimozione di navi e di aeromobili sommersi, prevedendo l'informativa all'Agenzia in seguito all'ordinanza di rimozione diretta al proprietario del relitto;
- la **lettera c)** inserisce all'articolo 501, comma 1, la comunicazione all'Agenzia della denuncia di identificazione del relitto, in caso di assunzione del recupero dello stesso;
- la **lettera d)** prevede il tempestivo avviso all'Agenzia anche dell'intervento dell'autorità marittima che assume il recupero del relitto;
- la **lettera e)** inserisce all'articolo 578, dopo il terzo comma, una disposizione di raccordo volta comunicare all'Agenzia gli esiti dell'inchiesta sommaria quando nel sinistro sono coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto;
- la **lettera f)**, introduce all'articolo 579, dopo il terzo comma, una disposizione finalizzata a consentire la partecipazione dell'Agenzia, in qualità di membro della commissione ***inquirente***, tramite un proprio funzionario, all'inchiesta formale nell'ipotesi di sinistro descritta nella precedente lettera e).

Le disposizioni in esame, nel regolare alcune delle funzioni assegnate all'Agenzia, cui è possibile provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 34, non determinano, di per sé, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 30,** al **comma 1,** reca un rinvio generale alle disposizioni del Codice della navigazione, in quanto compatibili, con riferimento ai mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, con equipaggio, autonomi o a controllo remoto, per quanto non espressamente previsto dal disegno di legge in commento.
La disposizione, nel chiarire l'ambito di applicazione delle regole del Codice della navigazione, assume natura ordinamentale, con la conseguenza che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 31** dispone l'integrazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del medesimo disegno di legge, della composizione di organi collegiali in materia di politiche del mare come di seguito indicato.
Il **comma 1** prevede che il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 145 del 2015, sia composto anche dal Capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il **comma 2** aggiunge un rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare in seno al Comitato tecnico, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 190 del 2010, di attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.
Il **comma 3** introduce un rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare citato anche al Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 201 del 2016.
Il **comma 4** interviene sulla composizione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), che viene integrato dalla presenza dell'autorità politica delegata per le politiche del mare.
Il **comma 5** prevede che la composizione degli organi collegali in esame è integrata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.
La disposizione, nel prevedere l'integrazione dei predetti organi collegiali con la partecipazione di un rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ai componenti di tali organi, secondo la legislazione

vigente, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'**articolo 32** persegue lo scopo di salvaguardare ulteriormente le amministrazioni, prevedendosi che, comunque, escluso in astratto un conflitto di competenze, il concreto esercizio delle attribuzioni dell'Agenzia deve essere svolto senza pregiudizio per le attività di protezione civile, di sicurezza e di controllo deputate analogamente alla protezione di beni primari, quali sono i beni garantiti dalle attività di sicurezza espletate dall'ASAS.

Vengono, quindi, fatte salve le competenze previste a legislazione vigente, attribuite nello specifico: **a)** alla Marina militare, ivi comprese quelle finalizzate alla difesa delle minacce esterne e della cybersecurity; **b)** al Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché quelle regolanti le attività di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria; **c)** al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, ivi comprese quelle finalizzate al controllo in materia di tutela dell'ambiente marino, alla sicurezza della navigazione e della marittime security; **d)** all'Arma dei Carabinieri, ivi comprese quelle finalizzate alla sicurezza del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale; **e)** alla Polizia di Stato, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, di soccorso in caso di calamità ed infortuni, nonché quelle regolanti le attività di polizia giudiziaria e quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; **f)** al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ivi comprese quelle finalizzate al soccorso pubblico e della difesa civile; **g)** al Dipartimento per la Protezione civile; **h)** agli uffici consolari della Repubblica; **i)** all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale relativamente alle funzioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; **l**) agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

La disposizione, recando una clausola di salvaguardia delle attuali competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo attribuite agli organismi enucleati nelle lettere da a) a h), non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 33,** rubricato **"**Disposizioni transitorie", disciplina la prima operatività dell'Agenzia.

Il **comma 1** prevede che, al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva, l'Agenzia si avvale di unità di personale appartenenti a pubbliche amministrazioni, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori dodici

mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui si avvale l'Agenzia è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo, l'Amministrazione di provenienza può ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante nella dotazione organica utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1. Il personale di cui al primo periodo, già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere inquadrato, senza effetti retroattivi, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nel ruolo del personale, non oltre il termine massimo di ventiquattro mesi, comprensivo di proroga. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1.

Le disposizioni, nel riferirsi alla selezione del personale di prima assegnazione, sono idonee a determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, correlati al reclutamento del personale, quantificati nella disamina dell'articolo 34, recante disposizioni finanziarie, al cui esame si rinvia.

L'**articolo 34,** rubricato "Disposizioni finanziarie", al **comma 1,** reca la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri economici discendenti dall'attuazione della legge e provvede alla individuazione della fonte di copertura.

L'articolo 34, in particolare, nel rinviare agli articoli da 4 a 8 e 10, prende in esame gli oneri discendenti dall'istituzione di un nuovo ente pubblico e dallo svolgimento delle funzioni assegnate a tale ente, elencate nell'articolo 6 e oggetto di puntuale disciplina nelle successive disposizioni che compongono il presente disegno di legge.

Come pure osservato nella disamina delle singole previsioni normative, si tratta di oneri di sede, di funzionamento, di personale e di avvio e gestione di apposita piattaforma informatica, capace di permettere, oltre alla gestione delle interferenze e alla comunicazione dei provvedimenti di competenza dell'Agenzia, anche la tenuta dei registi previsti dalla presente legge e la gestione dei libretti personali informatici intestati ai lavoratori.

A. Oneri correlati alla locazione di una nuova sede istituzionale.

In primo luogo, si evidenzia come l'istituzione di un nuovo ente pubblico comporti nuovi oneri a carico della finanza pubblica, riferiti alla detenzione di una nuova sede istituzionale.

Al riguardo, tenuto conto che la sede deve essere fissata in Roma, si riporta di seguito una stima economica prudenziale per acquisire la detenzione, in regime di locazione passiva, di un immobile ove allocare fino a 40 persone.

L'immobile / porzione di edificio da ricercare deve avere una superficie netta di almeno di 1.000 mq / 1.100 mq a seconda della tipologia del fabbricato (se storico o edilizia recente) e del numero delle stanze singole da destinare a Direttori / Dirigenti o a sale riunioni (almeno 2).

A tali fini, è possibile operare una stima sommaria dei prezzi - per un immobile / porzione di immobile inteso come "pronto all'uso" oltre ai contratti manutentivi - rispetto a varie zone della città: ogni importo richiesto potrà essere assoggettato alla congruità della competente Agenzia del demanio ai fini del rilascio del nulla osta alla stipula del contratto di locazione, se previsto.

Per la zona Corso/Centro l'onere è pari a circa 400/600 €/Mq/anno con la conseguenza che mediamente per un immobile / porzione di edificio di 1.100 mq è possibile quantificare un costo annuo pari a circa € 550.000,00;

Per la zona Sallustiano l'onere è pari a circa 380/420 €/Mq/anno con la conseguenza che mediamente per un immobile / porzione di edificio di 1.100 mq è possibile quantificare un costo annuo pari a circa € 440.000,00;

Per la zona San Giovanni l'onere è pari a 300/400 €/Mq/anno con la conseguenza che mediamente per un immobile / porzione di edificio di 1.100 mq è possibile quantificare un costo annuo pari a circa € 385.000,00;

Per la zona Parioli/Pinciano l'onere è pari a circa 280/380 €/Mq/anno con la conseguenza che mediamente per un immobile / porzione di edificio di 1.100 mq è possibile quantificare un costo annuo pari a circa € 363.000,00;

Per la zona Cesare Pavese/Achille Campanile l'onere è pari a circa 200/300 €/Mq/anno con la conseguenza che mediamente per un immobile / porzione di edificio di 1.100 mq è possibile quantificare un costo annuo pari a circa € 275.000,00.

Tenuto conto, da un lato, dell'esigenza di una prossimità territoriale del nuovo ente alla sede della Presidenza del Consiglio dei ministri - avvalendosi il Presidente del Consiglio dei ministri della stessa Agenzia per lo svolgimento di compiti operativi rientranti nella materia della dimensione subacquea - dall'altro, dell'esigenza di contenimento dei costi di locazione, è possibile fare riferimento alla zona Parioli/Pinciano con la conseguenza che mediamente per un immobile / porzione di edificio di 1.100 mq è possibile quantificare un costo annuo pari a circa € 363.000,00.

B. Oneri correlati alla gestione dell'immobile.

Oltre all'importo da corrispondere per la locazione, occorre contemplare i costi annuali di gestione dell'immobile che, per un edificio analogo a quello ricercato (1.000 mq / 1.100 mq), si aggirano indicativamente a € 50.000,00 per manutenzioni, igiene e pulizia e € 40.000,00 per utenze (TARI, acqua, gas, energia elettrica), con la conseguente quantificazione di un onere complessivo annuo pari a 90.000,00 euro.

C. Oneri correlati all'allestimento delle postazioni di lavoro.

Con riferimento agli oneri di allestimento postazioni di lavoro, si osserva che:

- per la prima annualità, quella di avvio, che contempla le spese d'investimento pluriennale, gli oneri possono essere quantificati in 190.000 euro, per l'acquisto sia di beni a lungo ciclo di utilizzo (quali le postazioni per capo struttura, direttori, dirigenti e le postazioni operative), sia di beni con un ciclo di vita di 4/5 anni (quali pc, sw, servizi di assistenza utenti, connettività, sicurezza, etc.),
- per gli anni successivi l'onere a regime può essere quantificato in 50.000 euro per l'acquisto di beni con un ciclo di vita di 4/5 anni (sw, assistenza utenti, connettività, sicurezza, etc.).

D. Oneri correlati alle spese di funzionamento.

Inoltre, occorre computare le spese di funzionamento a carattere amministrativo e contabile, in termini di dotazioni strumentali e di oneri per la gestione ordinaria.

Si tratta, in particolare, di spese di carattere marginale e residuale, correlate all'acquisto di beni di facile consumo (cancelleria, stampati et similia), di acquisto di giornali e di servizi di edicola digitale (et similia), di abbonamenti a riviste tecniche di settore ovvero ancora a piccole spese di rappresentanza (quali i generi di conforto, acqua, caffè etc.).

Tali spese possono essere complessivamente quantificate in non più di 5.000 euro annui.

E. Oneri relativi al reclutamento del personale.

Una terza voce di costo è rappresentata dal costo del reclutamento del personale.

La dotazione organica del personale prevista dall'articolo 8, comma 3, (due dirigenti di livello dirigenziale generale, sei dirigenti di livello dirigenziale non generale e trentuno unità di personale non dirigenziale) è stata computata tenendo conto delle funzioni assegnate all'Agenzia.

L'Agenzia nasce nell'ottica di integrare l'ordinamento nazionale, colmando lacune normative esistenti, attribuendo, in sintesi, a una nuova Autorità competenze e funzioni allo stato attuale non conferite dalla legislazione vigente.

La quantificazione degli oneri è riportata nella tabella sub allegato A.

La quantificazione delle spese di personale è parametrata alla data di prevista operatività dell'Agenzia; pertanto, considerati i tempi di approvazione del disegno di legge, si ritiene che la stessa Agenzia non possa entrare in funzione prima del 1° gennaio 2026. Inoltre, detta

quantificazione tiene conto della prevista possibilità di avvalimento del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni per dodici mesi, prorogabili di altri dodici (cfr. articolo 33). Di conseguenza, l'onere derivante dai suddetti avvalimenti è quantificato per gli anni 2026 e 2027; l'onere definitivo a regime è invece previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2028.

Nell' allegato A, pertanto, è indicato il trattamento economico spettante, per gli anni 2026 e 2027 e a partire dal 2028, ai due dirigenti di prima fascia, ai sei dirigenti di seconda fascia, a ventidue unità di personale non dirigenziale cat. A-F1 e a nove unità di personale non dirigenziale cat. B-F3, con una separata valorizzazione del compenso per lavoro straordinario, nonché del costo per i buoni pasto.

Per gli anni 2026 e 2027 gli oneri complessivi per il personale sono pari a 4.503.635 mentre a decorrere dal 1° gennaio 2028 tali oneri ammontano a 4.430.693 euro annui.

ALLEGATO A della relazione tecnica

PCM	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile media	Retribuzione di risultato massima	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato (A)	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)= (A*3,78%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A+B)*5,78%	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 D=(A+B+C)*5,40%			RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	2026	2027	a decorrere dal 2028
Dir I fascia	57.892,87	37.593,20	70.000,00	30.300,00	73.421,65	269.207,72	10.176,05	16.148,38	15.958,74			**311.490,89**	2	**622.981,78**	**622.981,78**	**622.981,78**
Dirigente II fascia	45.260,77	12.849,81	32.116,65	20.000,00	41.169,21	151.396,44	5.722,79	9.081,49	8.974,84			**175.175,56**	6	**1.051.053,36**	**1.051.053,36**	**1.051.053,36**

PCM	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	13^ mens.	Indennità di Presidenza 12 mens.	Totale	Oneri riflessi	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Retribuzioni accessorie FUP (Flessibilità - art. 15 CCNI) a.l. +Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNI) a.l. comprensivo degli oneri	Totale retribuzione unitaria lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)= (A*3,78%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A+B)*5,78%	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 D=(A+B+C)*5,40 %	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	2026	2027	a decorrere dal 2028
A1 Prestito	29.538,98	2.462	7.682,04	39.683	15.230	54.913	26.349	81.262	3.071,70	4.874,48	4.817,23	**94.025,18**	7	**658.176,26**	**658.176,26**	
B3 Prestito	24.478,03	2.040	6.285,24	32.803	12.590	45.393	26.349	71.742	2.711,85	4.303,43	4.252,89	**83.010,10**	3	**249.030,30**	249.030,30	
A1 Ruolo	29.538,98	2.462	7.682,04	39.683	15.230	54.913	20.045	74.958	2.833,40	4.496,33	4.443,53	**86.731,05**	15	**1.300.965,75**	**1.300.965,75**	
B3 Ruolo	24.478,03	2.040	6.285,24	32.803	12.590	45.393	20.045	65.438	2.473,55	3.925,28	3.879,19	**75.715,96**	6	**454.295,76**	**454.295,76**	
TOTALE A1 Ruolo	29.538,98	2.462	7.682,04	39.683	15.230	54.913	20.045	74.958	2.833,40	4.496,33	4.443,53	**86.731,05**	22			**1.908.083,10**
TOTALE B3 Ruolo	24.478,03	2.040	6.285,24	32.803	12.590	45.393	20.045	65.438	2.473,55	3.925,28	3.879,19	**75.715,96**	9			**681.443,64**

TOTALE PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE			
4.336.503,21	**4.336.503,21**	**4.263.561,88**

BUONI PASTO

CONTINGENTE DI PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE	Unità	Valore nominale Buono pasto	N. Buoni pasto su base annua (5)	Spesa per buoni pasto pro-capite	Costo complessivo
PERSONALE DIRIGENZIALE	8	7,00	242	1.694,00	**13.552,00**
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI	31	7,00	242	1.694,00	**52.514,00**
TOTALE					**66.066,00**

COMPENSO PER LAVORO STRAORDNARIO

CONTINGENTE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE	Unità	Aliquota oraria lorda straord	Ore straordinario annue (4)	Costo straordinario a.l. dipendente	Costo straordinario a.l. dipendente con oneri	Incremento contrattuale 2019/2021 (3,78%)	Costo unitario con increm contrattuale 2019/2021	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	Costo unitario con increm contrattuale 2019/2021 e 2022/2024	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	Importo unitario complessivo comprensivo di increm contr 2019/21 e 2022/2024 (lordo amm.ne)	Costo complessivo
Categ AF 1 comando/fuori ruolo altre PA	7	18,62	120	2.234,40	2.965,05	112,08	3.077,13	177,86	3.254,99	175,77	3.430,75	**24.015,28**
Categ AF 1 ruolo	15	18,62	120	2.234,40	2.965,05	112,08	3.077,13	177,86	3.254,99	175,77	3.430,75	**51.461,32**
Categ BF 3 comando/fuori ruolo altre PA	3	15,43	120	1.851,60	2.457,07	92,88	2.549,95	147,39	2.697,34	145,66	2.842,99	**8.528,98**
Categ BF 3 ruolo	6	15,43	120	1.851,60	2.457,07	92,88	2.549,95	147,39	2.697,34	145,66	2.842,99	**17.057,96**
TOTALE												**101.063,54**

	2026	2027	a decorrere dal 2028
TOTALE COMPLESSIVO	**4.503.635,00**	**4.503.635,00**	**4.430.693,00**

F. Oneri correlati all'installazione e alla gestione di apposita piattaforma informatica.

La piattaforma informatica dovrebbe consentire le seguenti attività:

Caso d'uso		Funzioni principali	Numero Utenti abilitati	Numero Utenti simultanei
1	Comunicazione e divulgazione	Pubblicazione di notizie Pubblicazione di documenti Pubblicazione di contenuti multimediali	Aperto al pubblico	1.000-5.000
2	Infrastrutture Subacquee	Visualizzazione cartografica e interazione con modelli 2D-3D georeferenziati	100-200	30-50
3	Gestione attività subacquee	Visualizzazione cartografica e interazione con modelli 2D-3D georeferenziati	100-200	50-80
4	Richieste attività subacquee	Compilazione e invio su portale WEB di moduli di richiesta con documenti allegati	1.000-5.000	10-50
5	Collaborazione stakeholder	Accesso autenticato da piattaforma WEB a specifiche funzionalità (comunicazione dati, invio documenti, visualizzazione cartografica georeferenziata)	200-500	50-80
6	Registro Operatori subacquei	Gestione di dati identificativi e delle abilitazioni dei singoli utenti	5.000-10.000	50-100
7	Libretto personale Operatori Subacquei	Gestione dati personali e sanitari dei singoli utenti	5.000-10.000	50-100
8	Registro Imprese Subacquee	Gestione di dati identificativi, delle dotazioni e autorizzazioni delle singole imprese	1.000-2.000	30-50

In ordine alla quantificazione degli oneri economici, occorre tenere conto delle seguenti voci di spesa con associato il relativo importo economico:

a) costo di investimento iniziale:

1. Server e infrastruttura (Cloud) - Configurazione e setup iniziale dei servizi cloud, per un importo compreso tra €50.000 e €150.000

2. Sviluppo software - Sviluppo del sistema, per un importo compreso tra €200.000 e €1.000.000

3. Sviluppo software - Moduli di gestione delle autorizzazioni, visualizzazione 3D, gestione delle infrastrutture subacquee e integrazione con sistemi esistenti, per un importo compreso tra €150.000 e €300.000

4. Sicurezza - Implementazione di misure di sicurezza, inclusa l'autenticazione a due fattori e la protezione dei dati, per un importo compreso tra €150.000 e €500.000

5. Formazione e supporto avvio - Formazione degli operatori, per un importo compreso tra €50.000 e €150.000

6. Licenze e certificazioni - Licenze software, per un importo compreso tra €100.000 e €200.000;

7 Licenze e certificazioni - Certificazioni necessarie per l'uso del sistema, per un importo compreso tra € 20.000 e €100.000;

b) Costi ricorrenti annuali

1. Server e infrastruttura (Cloud) - Utilizzo dei servizi cloud, per un per un importo compreso tra €100.000 - €200.000;

2. Server e infrastruttura (Cloud) - Manutenzione e supporto, per un importo compreso tra €50.000 e €100.000;

3. Sviluppo software - Manutenzione evolutiva del software, per un importo compreso tra €100.000 e €200.000;

4. Sicurezza - Aggiornamenti e monitoraggio della sicurezza, per un importo compreso tra €150.000 e €500.000;

5 Formazione e supporto - Supporto tecnico continuo, per un importo compreso tra €50.000 e €100.000

Gli oneri complessivi sono compresi tra €720.000 e € 2.400.000 per l'investimento iniziale e tra € 450.000 e € 1.100.000 per i costi ricorrenti annuali.

In via cautelativa, tenuto conto che le stime possono consentire solo un dimensionamento di massima che potrebbe variare in maniera consistente in base alle specifiche esigenze rilevate nel corso della realizzazione del progetto, si provvede a determinare, per la prima annualità, quale costo di infrastrutturazione informatica, un limite di spesa di 2.000.000 euro, prossimo al livello massimo della variazione di stima ipotizzata (da 720.000 euro a 2.400.000 euro). Sempre in considerazione della possibilità di variazione della spesa in relazione alle specifiche esigenze rilevate, considerata anche la minore oscillazione tra limite minimo e limite massimo stimato, quanto ai costi ricorrenti annuali, si provvede ad una loro quantificazione nella misura massima stimata pari a 1.100.000 euro annui.

Ne deriva un onere complessivo di 3.100.000 euro per la prima annualità (comprensivo di costi di investimento iniziali nel limite massimo di 2.000.000 euro) e un onere a regime di 1.100.000 di euro annui per costi ricorrenti.

G. Compenso per il Direttore generale e i componenti del collegio dei revisori dei conti.

Il compenso del Direttore generale è stimato nella misura di 359.814 euro annui.

Ai sensi dell'articolo con il regolamento di organizzazione sono stabiliti, altresì, i compensi dei componenti degli organi collegiali, nel limite complessivo annuo di 60.000 euro, che sono posti a carico del bilancio dell'agenzia.

F. Onere complessivo dell'istituzione e del funzionamento dell'Agenzia.

Ne deriva che gli oneri discendenti dall'attuazione del disegno di legge, in relazione all'istituzione dell'Agenzia e all'esercizio delle competenze ad essa assegnate (di sede, di gestione dell'immobile, di installazione di postazioni, di funzionamento, di personale, per il collegio dei revisori dei conti e di infrastrutturazione informatica), è pari a 8.671.449 euro per l'anno 2026 (comprensivi del costo di investimento iniziale dell'infrastruttura informatica), a 6.531.449 euro per l'anno 2027 (computando, quanto agli oneri del personale, la perdurante possibilità, per ulteriori dodici mesi, di avvalimento del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni nella misura del 30% ai sensi dell'articolo 33) e a 6.458.508 euro annui a regime, a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tali fini, si osserva che gli oneri sono stati quantificati a partire dall'anno 2026, tenuto conto che, considerati i tempi di approvazione del disegno di legge, non è prevedibile un'operatività dell'Agenzia prima del 1° gennaio 2026.

L'**articolo 35** disciplina l'entrata in vigore del disegno di legge, stabilendo, in particolare, che la legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione ***ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 16, commi 1, 2, 4 e 5, la cui entrata in vigore è prevista dal 1° gennaio 2027.***

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

22/09/2025

Daria Perrotta